

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE			PAG.
AMENDOLA PIETRO: Statizzazione dell'Istituto magistrale parificato e istituzione di una sezione staccata dell'Istituto tecnico commerciale a Nocera Inferiore (Salerno). (22876)	IV	BUFFONE: Sulla restaurazione della chiesa parrocchiale di Figline Vegliaturo (Cosenza). (23148)	IX
ANTONIOZZI: Installazione di un impianto fonotelegrafico a Pollella di San Lucido (Cosenza). (22910).	IV	BUFFONE: Concessione dell'assegno integrativo al pensionato di guerra Fazio Angelo. (23290).	X
BARDANZELLU: Sulla situazione edilizia di Tempio (Sassari). (22996).	V	BUFFONE: Costruzione di una centrale telefonica per i comuni di Nicastro Sambiase (Catanzaro). (23539)	X
BERARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Travaglini Domenico. (11190)	V	BUZZI: Sulla validità di una licenza per sala cinematografica. (23019)	X
BERARDI: Equiparazione di tutti i sanitari addetti ai vari servizi di istituto della provincia. (22984)	V	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Esposito Raffaele. (21719)	XI
BERARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Soldani Antonio. (23310)	VI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cammarano Cadorna. (21799)	XI
BERLINGUER: Sulla istituzione di corsi delle scuole popolari. (23471)	VI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Soldi Luciano. (22176)	XI
BERNIERI: Sul valore del diploma di maestro d'arte edile, rilasciato dall'Istituto statale di Massa. (23636)	VII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Paolino Attilio. (22414)	XI
BIMA: Contro gli sfratti operati dalla I. N. C. I. S. di Torino. (23129)	VII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Landi Giovanni. (22666).	XI
BIMA: Programma decennale predisposto dal Ministero dei lavori pubblici per la sistemazione dei grandi fiumi. (23275)	VII	CACCIATORE: Costruzione dell'edificio scolastico a Torre Orsaia (Salerno). (23193)	XI
BONTADE MARGHERITA: Sospensione dei bandi di concorso per le nuove sedi di farmacia rurale non urgenti (23243)	VIII	CANDELLI: Sulla trasformazione della direzione artiglieria esercito di Taranto in sezione distaccata dipendente da Napoli. (21990)	XII
BUBBIO: Definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra di Giordano Costantino. (23245)	VIII	CANDELLI: Sulla sospensione dei lavori al viale Virgilio in Taranto. (23201)	XII
BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cabutto Giuseppe. (23489)	IX	CAPALOZZA: Per evitare la costruzione di un nuovo edificio nella piazza XX settembre in Fano (Pesaro). (23081)	XIII
BUFFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fabiano Vincenzo. (22719)	IX	CAPALOZZA: Sulla sospensione del restauro del « teatro della fortuna » di Fano (Pesaro). (23112)	XIV
		CAPALOZZA: Per evitare la costruzione di un edificio scolastico nel piazzale Malatesta di Fano (Pesaro). (23445)	XIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
CAPRARA: Eliminazione degli inconvenienti igienici nei cimiteri di Barra e Secondigliano di Napoli. (23017)	XIV	COLITTO: Riapertura dell'ospedale civile del Santissimo Crocifisso di Boville Ernica (Frosinone). (23561)	XX
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Freda Domenico. (22735)	XIV	COLITTO: Inclusione di Morrone del Sannio (Campobasso) nell'elenco dei comuni montani. (23564)	XX
CERVONE: Sistemazione dei direttori incaricati. (23565)	XIV	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Montaquila (Campobasso). (23649)	XXI
CHIARAMELLO: Sugli inquinamenti e le infiltrazioni provocati dagli stabilimenti industriali nella valle del Bormida. (21761)	XV	COLITTO: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa a Montagnano (Campobasso). (23663)	XXII
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pallotta Costanzo. (22367)	XVI	COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Montaquila (Campobasso). (23666)	XXII
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Girolamo Isabella. (22415)	XVI	Cucco: Definizione della pratica per il progetto dell'aeroporto « Punta Ruisi » di Palermo. (23614)	XXII
COLITTO: Istituzione di una scuola di avviamento a tipo agrario in Pescocostanzo (Campobasso). (22420)	XVI	D'AMBROSIO: Sul divieto agli impiegati delle segreterie universitarie di partecipare al concorso per esame-colloquio. (23279)	XXII
COLITTO: Per regolare il rilascio dei libretti di lavoro da parte del comune di Sarsina (Forlì). (22434)	XVI	DANTE: Per la costruzione di un dispensario antitubercolare intercomunale a Giarre (Catania). (23160)	XXIV
COLITTO: Costruzione della strada Germagnano - Castagnole (Torino). (22454)	XVI	DAZZI: Contributo straordinario alla provincia di Belluno danneggiata dall'alluvione. (22246)	XXIV
COLITTO Liquidazione del capitale vedovile a Pietrafesa Nella. (22812)	XVII	DAZZI: Sull'assistenza malattia agli operai occupati stagionalmente in Germania. (23431)	XXIV
COLITTO Completamento della riparazione dell'edificio comunale di Cercepiscopola (Campobasso). (23001)	XVII	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fedele Leva. (17394)	XXV
COLITTO: Istituzione di un posto telefonico allo scalo ferroviario Bonafro Santa Croce di Magliano (Campobasso). (23004)	XVII	DE LAURO MATERA ANNA: Sull'esclusione del centro di Foggia dalla statale Adriatica n. 16 nel tratto Termoli-Bari. (23477)	XXV
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sala Pasquale. (23024)	XVII	DE LAURO MATERA ANNA e BERLINGUER: Sul conferimento degli incarichi nei corsi di scuola popolare. (23472)	XXV
COLITTO Disciplina della revisione delle autocisterne. (23189)	XVIII	DE MARZIO: Sulle misure adottate nei confronti di alcuni iscritti alla democrazia cristiana sospettati di aver diffuso una circolare contro il Ministro dell'interno. (23265)	XXVI
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Notardonato Elisabetta. (23272)	XIX	DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tommaso Rutti (22257)	XXVI
COLITTO Completamento dell'edificio scolastico di Trivento (Campobasso) (23337)	XIX	DI MAURO e FALETRA: Sulla riliquidazione delle pensioni statali. (22469)	XXVI
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Chiovitti Vincenzo. (23396)	XIX	FAILLA: Istituzione di una scuola media a Modica Alta (Ragusa). (23566)	XXVII
COLITTO: Rimborso dei danni bellici subiti in Egitto da Meinardi Giuseppe. (23397)	XIX	FAILLA: Istituzione di una scuola media statale a Monterosso Alma (Ragusa). (23567)	XXVII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Colletorto (Campobasso). (23492)	XIX	FLOREANINI GISELLA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Frosati Filippo. (22936)	XXVIII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Montenero di Bisaccia (Campobasso). (23512)	XIX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
FODERARO: Per il restauro dell'altar maggiore della chiesa di Rovito (Cosenza). (22499)	XXVIII	MADIA: Riscaldamento delle scuole elementari. (23404)	XXXIV
FRANCESCHINI GIORGIO: Somme stan- ziate per il restauro e la manuten- zione del palazzo ducale di Mantova. (23150)	XXVIII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bortoli Era- smo. (21567).	XXXIV
GASPARI: Sul trasferimento in altro lo- cale dell'ufficio postale di Casalicon- trada (Chieti). (22478)	XXIX	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cavallini Adi- lio. (22330)	XXXV
GASPARI: Costruzione della casa comu- nale di San Salvo (Chieti). (23084)	XXIX	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Venturi Giu- seppe. (22540)	XXXV
GASPARI: Costruzione di edifici scolastici in due frazioni di Pretore (Chieti). (23132)	XXIX	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Dall'Olio Enzo. (23548)	XXXV
GASPARI: Costruzione dell'asilo infantile a Paglieta (Chieti). (23169)	XXIX	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Venturi Giu- seppe. (23549)	XXXV
GASPARI: Costruzione della chiesa par- rocchiale di Torrebruna (Chieti). (23170)	XXX	MARANGONI: Emissione del decreto di imponibile di mano d'opera da parte del prefetto di Rovigo. (23302)	XXXV
GASPARI: Costruzione di un edificio scolastico ad Archi (Chieti). (23209)	XXX	MAROTTA: Dispensa dal servizio di gior- nata per i marescialli maggiori con particolari requisiti. (22963)	XXXV
GASPARI: Statizzazione della scuola me- dia parificata di Paglieta (Chieti). (23210)	XXXI	MAROTTA: Concessione del diploma di benemerita ai maestri che vogliono fruire dei 5 anni di abbuono per il collocamento a riposo. (23651)	XXXV
GASPARI: Collegamento telefonico di alcune frazioni di Palmoli (Chieti). (23363)	XXXI	MENOTTI: Sistemazione di una curva sulla strada statale 34 del lago Mag- giore. (23085)	XXXVI
GASPARI: Costruzione di un edificio sco- lastico in due frazioni di Filetto (Chieti). (23685)	XXXI	MENOTTI: Sulla sistemazione di alcuni tratti di strade in provincia di No- vara. (23086)	XXXVI
GASPARI: Completamento dell'edificio scolastico a Filetto (Chieti). (23701)	XXXI	MINASI: Revoca della proposta di scio- glimento della giunta comunale di Taurianova (Reggio Calabria). (23540)	XXXVII
GATTO: Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex di- pendenti degli enti pubblici nelle zone di confine sottratte all'Italia. (22872)	XXXII	MINASI: Riapertura dei termini per l'am- missione al concorso a 400 posti di direttore didattico. (23554)	XXXVII
GERACI: Sull'attribuzione del trattamen- to di « applicato » ed « applicato ag- giunto » al personale della direzione generale antichità e belle arti quali- ficato « assistente e restauratore ». (23524)	XXXII	NOVELLA e FOA: Intervento finanziario della C. E. C. A. a favore dei lavora- tori siderurgici licenziati dalla Fer- riera Montanella di Genova-Pontede- cimo. (23456)	XXXVIII
GOMEZ D'AYALA: Ripristino degli asse- gni familiari sospesi dall'I. N. P. S. di Napoli ai soci delle cooperative di operai pastai di Gragnano. (23424)	XXXIII	PAVAN: Sul comportamento della pre- sidenza della Cassa di risparmio di Treviso nei riguardi dei propri di- pendenti. (23346).	XXXVIII
GOZZI ed altri: Per evitare i danni arre- cati alla popolazione di Lessinia (prealpi Veronesi), dalle esercitazioni di tiro degli artiglieri di Bolzano. (23348)	XXXIII	POLANO: Costruzione di alloggi popolari a Tempio (Sassari). (23248)	XXXIX
LOPARDI: Sull'esclusione delle sedi di Corte d'appello di Aquila e di Po- tenza dalla sessione di esami per la iscrizione negli atti di procuratore. (23759)	XXXIV	PIRASTU: Costruzione di alloggi per i po- stelegrafici di Nuoro. (22885)	XXXIX
LOZZA: Definizione della pratica di pen- sione di guerra della sorella di Vista- rini Mario. (23191)	XXXIV	RICCIO: Costruzione dell'edificio del- l'accademia aeronautica a Pozzuoli (Napoli). (23365)	XL
		RICCIO: Finanziamenti al comune di Grumo Nevano (Napoli) sul nuovo piano settennale I. N. A.-Casa. (23677)	XL

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
RICCIO: Finanziamenti al comune di Marigliano (Napoli) sul nuovo piano settennale I. N. A.-Casa. (23678)	XL	SPADAZZI: Ricostruzione dell'edificio delle scuole industriali di Forlì. (23276).	XLIX
RICCIO: Finanziamenti al comune di Pozzuoli (Napoli) sul nuovo piano settennale I. N. A.-Casa. (23679)	XL	SPADAZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Baiona Pietro. (23464)	XLIX
ROBERTI: Aumento dei fondi assegnati per il mantenimento della ex reggia di Caserta. (23300)	XL	SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Zampino Alessandro. (22707)	XLIX
ROBERTI: Provvidenze per i profughi ungheresi accolti in Italia. (23460)	XLI	SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Francesco Francesco. (22708)	XLIX
RUBINO: Sul divieto di conferire supplenze al personale insegnante non di ruolo. (23586)	XLI	TOLLOY: Sugli intendimenti del Governo in merito ai problemi politici, culturali ed economici di Trieste. (23287).	XLIX
SAMMARTINO: Sugli impedimenti frapposti ad un insegnante elementare nell'espletamento dei propri incarichi di sindaco. (22687)	XLII	VERONESI: Sull'abolizione della cattedra di meccanica di volo presso la scuola di ingegneria aeronautica di Roma (23637)	L
SCALIA: Assegnazione dei posti disponibili alle vincitrici del concorso B-6, ai fini del loro passaggio in ruolo. (23706)	XLII	VILLABRUNA. Sui provvedimenti adottati dal Governo egiziano nei confronti di italiani ebraici residenti in Egitto. (23323)	LI
SCIORILLI BORRELLI: Proroga dell'assegno sospeso al pensionato di guerra Di Crescenzo Costantino. (21939)	XLIV		
SENSI: Costruzione dell'autostrada lucano-calabrese (22481)	XLIV	AMENDOLA PIETRO. — <i>Al Ministro della pubblica istruzione.</i> — Per conoscere le ragioni della mancata statizzazione dell'Istituto magistrale parificato di Nocera Inferiore (Salerno).	
SENSI: Istituzione dell'istituto tecnico industriale in Castrovillari (Cosenza). (22688)	XLIV	E per conoscere, altresì, se non si ritiene opportuno disporre l'istituzione in Nocera Inferiore di una sezione distaccata dell'Istituto tecnico commerciale. (22876).	
SENSI: Completamento dell'edificio scolastico di Morano Calabro (Cosenza). (23044)	XLV	RISPOSTA. — Sono dolente di dover confermare quanto ho già avuto occasione di comunicare alla Camera dei deputati in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e cioè che il Ministero non ha potuto far luogo alla creazione di nessun istituto di istruzione classica nel corrente anno scolastico a causa dell'assoluta mancanza di fondi.	
SENSI: Sistemazione stradale dell'abitato di Morano Calabro (Cosenza). (23071)	XLV	Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione devo far presente, in via pregiudiziale, che non è pervenuta al Ministero alcuna proposta da parte del Provveditorato agli studi di Salerno per la istituzione di una sezione staccata di Istituto tecnico commerciale nel comune di Nocera Inferiore.	
SENSI: Sistemazione dei pennelli a difesa dell'abitato di Villapiana (Cosenza). (23072)	XLV	<i>Il Ministro: ROSSI.</i>	
SENSI: Sistemazione della strada per Castroregio (Cosenza). (23259)	XLV	ANTONIOZZI. — <i>Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.</i> — Per conoscere se e quando si provvederà ad installare un impianto fonotelegrafico nella frazione Pollella del comune di San Lucido (Cosenza).	
SENSI: Istituzione di un'agenzia postale a Pollella di San Lucido (Cosenza). (23387)	XLVI		
SENSI: Istituzione dei telefoni della rete urbana a Morano Calabro (Cosenza). (23388)	XLVI		
SPADAZZI: Istituzione di una stazione del corpo dei vigili del fuoco a Moliterno (Potenza). (22966)	XLVI		
SPADAZZI: Istituzione del servizio medico scolastico in provincia di Matera. (22969)	XLVI		
SPADAZZI: Costruzione di una diga nella media valle dell'Agri. (22976)	XLVII		
SPADAZZI: Costruzione di una variante alla strada statale n. 93 appulo-lucana per l'eliminazione della traversa interna di Rapolla (Potenza). (22116)	XLVIII		
SPADAZZI: Consolidamento dell'abitato di Lauria Inferiore (Potenza). (23117)	XLVIII		

La popolazione interessata attende con ansia la realizzazione di questa opera di attrezzatura civile. (22910).

RISPOSTA. — Posso assicurare che la pratica relativa al collegamento fonotelegrafico della frazione di Pollella del comune di San Lucido (Cosenza) è ormai in via di definizione. Infatti, essendo intervenuti sia la deliberazione del comune di San Lucido, approvata dall'autorità tutoria, relativa all'accettazione delle condizioni stabilite, sia il prescritto parere favorevole della commissione centrale per gli uffici locali, sono già state impartite disposizioni affinché, previo versamento da parte del comune della quota parte di spesa a suo carico, il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Reggio Calabria provveda a dare corso ai lavori occorrenti per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi.

Il Ministro: BRASCHI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia al corrente e come intende provvedere alla grave situazione edilizia in cui trovasi la città di Tempio (Sassari).

Da accertamenti tecnici e sanitari compiuti di recente da quella amministrazione comunale, risulta che circa il 25 per cento della popolazione è minacciata nella salute e nella stessa esistenza dalle deprecabili condizioni in cui versano molte vetuste case di abitazione, veri tuguri di cui 69 sono stati dichiarati pericolanti e 390 malsani per infiltrazioni d'acqua, per deficienze di spazio e di luce e per mancanza assoluta dei più elementari servizi igienico-sanitari.

Inoltre molti gruppi familiari di immigrati convivono in psichinazia promiscuamente, in miserabili capannoni, con semplici separazioni di tende di fortuna.

Si può considerare che circa settecento famiglie attendono dagli istituti preposti alla edilizia popolare e dalle premure del Governo la soluzione, anche graduale, dell'assillante problema edilizio che li solleva dalla miseria e dai pericoli in cui ora si trovano. (22996).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della grave situazione edilizia del comune di Tempio in provincia di Sassari. Essa però non è dissimile da quella di molteplici altri centri della penisola, dove la carenza di alloggi o la grave situazione degli stessi dal punto di vista igienico è sentita con eguale intensità.

La complessività e la vastità del problema non può però che essere affrontata su piano nazionale e risolta per gradi. A ciò questo Ministero sta provvedendo avvalendosi delle disposizioni di legge in vigore.

Per quanto riguarda il caso specifico del comune di Tempio, questo Ministero, ha interessato l'Istituto case popolari di Sassari perché in sede di ripartizione dei fondi che allo stesso Istituto vengono assegnati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, siano tenute presenti anche le necessità abitative del comune di Tempio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la pratica di pensione n. 1337788/D riguardante Travaglini Domenico di Alfredo, visitato dalla Commissione medica di Perugia il 9 ottobre 1952. (11190).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERARDI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non ritengano che la disposizione di cui all'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, in materia di collocamento a riposo dei sanitari dipendenti dai comuni, sia applicabile anche ai sanitari dipendenti dalle province, addetti ai brefotrofi, agli ospedali psichiatrici ed ai consorzi anti-tubercolari.

Tale interpretazione sembra avere fondamento sul fatto che le disposizioni degli articoli 46 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, derivate dalla legge n. 596, valgono anche, per espresso richiamo degli articoli 90 e 96 del testo unico suddetto, per il personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93 del testo unico già citato.

Ove ministro e alto commissario siano di contrario avviso, l'interrogante chiede se non ritengano opportuno promuovere, in sede legislativa, la equiparazione di tutti i sanitari addetti ai vari servizi di istituto della provincia, non vedendosi per quale ragione debba permanere un trattamento differenziato tra dipendenti dello stesso ente, con eguali mansioni. (22984).

RISPOSTA. — La questione segnalata dall'interrogante, è stata oggetto di esame in occasione della discussione e dell'approvazione — davanti alla XI Commissione (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica — del disegno di legge, poi convertito nella legge del 24 luglio 1954, n. 596, recante norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti. Risulta, infatti, dal resoconto della seduta del 26 febbraio 1954 della detta Commissione che il relatore, senatore Boccassi, ebbe, tra l'altro, a rilevare che la disciplina disposta dal disegno di legge avrebbe dovuto comprendere i medici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i direttori sanitari di ospedali, i medici degli uffici d'igiene ed i veterinari condotti.

In quella circostanza l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dichiarò che non era possibile estendere il provvedimento ad altre categorie per le quali era prevista una disciplina completamente diversa, ribadendo, in sostanza, il carattere derogativo ed eccezionale del disegno di legge, e facendo presente che il Governo era indotto a quella iniziativa legislativa per ovviare al comportamento di alcune amministrazioni comunali, che non avevano ritenuto di uniformarsi ad analoghe istruzioni diramate dall'A.C.I.S. in materia di collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.

Questi precedenti legislativi autorizzano a ritenere che il carattere eccezionale della legge n. 596 — per altro chiaramente rilevabile dalla stessa lettera della norma — costituisca un elemento ostativo alla estensione di essa al personale sanitario dipendente dalle amministrazioni provinciali, di cui è cenno nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

BERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la definizione della pratica di pensione di Soldani Antonio, da Sammartino in Campo (Perugia), numero di posizione 12122470. (23310).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di una indennità *una tantum* pari ad una annualità di ottava categoria, secondo la tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il pagamento è, però, subordinato all'accertamento delle somme percepite dal sunnominato a titolo di proroga per l'assegno rinnovabile concesso precedentemente.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERLINGUER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero sull'applicazione dell'ordinanza ministeriale del 18 giugno 1956, n. 6500, concernente il regolamento e la istituzione dei corsi di scuole popolari. Sulla base di tale ordinanza accade che alcuni provveditorati agli studi assegnano una parte notevole di tali corsi ad enti ed associazioni non statali, privando così gli insegnanti disoccupati (e specialmente le donne) non raccomandati da tali enti ed associazioni dal poter trovare impiego nelle scuole popolari a cui aspirano soprattutto dopo che era stato alquanto elevato, per l'insegnamento nei predetti corsi, il misero stipendio che dovrebbe avere al più presto ulteriore adeguamento.

In provincia di Nuoro le assegnazioni di maestre e maestri sono state particolarmente numerose in favore dell'amministrazione provinciale e dell'Associazione italiana maestri cattolici della stessa provincia, tanto da estendersi perfino in sedi che esorbitano dalla circoscrizione dei circoli didattici e si trovano nelle province di Cagliari e di Sassari.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro intenda prendere provvedimenti. (23471).

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale del 18 giugno 1956, n. 6500, ripete, per quanto riguarda i corsi organizzati da enti e da associazioni, norme già emanate negli anni precedenti. Tali norme si uniformano all'articolo 3 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, che riconosce agli enti e alle associazioni il diritto di istituire corsi di scuola popolare.

È da notare, infatti, che molti enti ed associazioni hanno istituito anche corsi a loro totale carico e si sono segnalati nel reperire gli analfabeti e nel prestare loro generosa assistenza con libri, quaderni, ecc.

C'è, è vero, nell'articolo 3 del citato decreto legislativo una condizione per la concessione dei corsi: che gli enti, le associazioni e i privati dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi richiesti. Ora tanto l'amministrazione provinciale della provincia di Nuoro come l'associazione maestri cattolici della stessa provincia danno larghissima e fondata garanzia di possedere quei mezzi e quei requisiti organizzativi di cui parla il decreto legislativo.

L'interrogante afferma che gli insegnanti non raccomandati da enti e da associazioni

privano gli insegnanti disoccupati specialmente le donne « dal potere trovare impiego nelle scuole popolari ». Ora è da notare che gli insegnanti prescelti dagli enti debbono anzitutto far parte della graduatoria, nella quale, per altro, solo gli insegnanti disoccupati possono essere iscritti.

Il limite posto dall'ordinanza 18 giugno 1956, n. 6500, relativo all'aliquota del 50 per cento dei corsi da concedere agli enti e alle associazioni, non solo è stato sempre rispettato, ma quest'anno tale aliquota arriverà in media a circa il 30 per cento in tutto il territorio nazionale.

Quanto poi alla circostanza segnalata dall'interrogante, secondo cui l'amministrazione scolastica della provincia di Nuoro avrebbe assegnato corsi in circoli didattici che si trovano nelle province di Cagliari e di Sassari, si osserva che una tale invasione di competenza né si è verificata né poteva verificarsi, non consentendolo, tra l'altro, le disposizioni di contabilità generale dello Stato, per cui un insegnante, ove per ipotesi assurda potesse essere nominato dal Provveditore in un circolo didattico che non appartiene alla sua giurisdizione territoriale, non potrebbe essere retribuito.

Il Ministro: ROSSI.

BERNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene che il titolo di studio — capo d'arte edile — rilasciato dal corso superiore (sezioni edili) dell'Istituto statale d'arte di Massa, debba essere considerato come un titolo di scuola media superiore e tale da consentire l'assunzione di chi ne è in possesso nella carriera del gruppo B (vecchio ordinamento) degli impiegati delle amministrazioni statali. (23636).

RISPOSTA. — Il diploma di maestro d'arte edile rilasciato dall'Istituto statale d'arte di Massa è titolo equipollente a licenza da scuola media superiore ai fini dell'ammissione a concorsi per posti di gruppo B, limitatamente però a quelli di carattere tecnico (disegnatori, assistenti ai lavori, ecc.).

Il titolo medesimo è inoltre equipollente a licenza di scuola media inferiore ai fini della partecipazione a concorsi per posti di gruppo C a carattere amministrativo.

Il Ministro: ROSSI.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'I.N.C.I.S. onde porre termine agli sfratti ed alle relative procedure di escomio

forzoso che da parte dell'I.N.C.I.S. di Torino vengono fatte nei riguardi di inquilini che da vent'anni abitano in alloggi dell'Istituto.

E tale provvedimento viene invocato proprio in considerazione di quanto il Ministro dei lavori pubblici ebbe a dichiarare a Torino il 20 maggio 1956 ad un convegno dell'Unione lavoratori italiani, dove affermava che avrebbe disposto che gli sfratti sarebbero stati immediatamente sospesi. (23129).

RISPOSTA. — Si comunica che l'I.N.C.I.S., eccettuati pochi casi di morosità, non esegue materialmente gli sfratti nei confronti di coloro che non hanno mai avuto o — a norma dell'articolo 386 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165 — hanno perduto il diritto a mantenere gli alloggi dell'I.N.C.I.S., ma si limita ad emettere l'ordinanza di risoluzione contrattuale concedendo poi congrue proroghe.

Ogni procedura è invece sospesa nei confronti delle vedove dei titolari di alloggi.

Per quanto concerne, in particolare, la situazione di Torino si precisa che sono stati iniziati gli atti nei confronti della signora Edda Marchetti e della signora Claudia Menzio, che non sono impiegate dello Stato, nonché nei confronti delle sorelle Mazzini, le quali, insegnando fuori Torino, sono prive di uno dei requisiti indispensabili per ottenere o mantenere l'alloggio dell'I.N.C.I.S., e cioè la residenza di ufficio nella città in cui l'alloggio è sito.

Le stesse continuano, tuttavia, a godere di proroghe a lunga scadenza.

È da rilevare, per altro, che nessuna delle predette era titolare degli appartamenti rispettivamente occupati, in quanto gli appartamenti stessi erano intestati ai defunti padri di ciascuna di esse.

Sono stati iniziati gli atti anche nei confronti dei signori Fiore Alfonso e Bancknert, in quanto proprietari di altri alloggi in Torino.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il programma decennale dal Ministero predisposto in ordine allo stanziamento di 10 miliardi annui per la sistemazione dei grandi fiumi, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 638, con la suddivisione dei relativi fondi. (23275).

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, la legge 9 agosto 1954, n. 638, autorizza la spesa complessiva di 120 miliardi di lire, sud-

divisi in ragione di 10 miliardi per esercizio finanziario a decorrere da quello 1954-55 sino a quello 1965-66.

Con tale spesa si procederà alla sistemazione dei seguenti corsi d'acqua che per le loro caratteristiche, il loro regime e le condizioni delle loro arginature rappresentano un pericolo particolarmente grave per città, abitati, opere pubbliche, zone agricole di vasta estensione, ecc.:

1°) Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbionco Po di Levante, lire 30.705.000.000;

2°) Po ed affluenti nel Veneto, lire 15 miliardi 275 milioni;

3°) corsi d'acqua del milanese e Po ed affluenti in Lombardia, lire 5 miliardi 900 milioni;

4°) Cavo Napoleonico e Reno, lire 3 miliardi 500 milioni;

5°) Po ed affluenti in Emilia, lire 20 miliardi 650 milioni;

6°) Arno (scolmatore ed affluenti), lire 8 miliardi 100 milioni;

7°) Tevere ed affluenti, lire 3 miliardi 350 milioni;

8°) Volturno, Calore, Sabato e Garigliano, lire 2 miliardi 500 milioni;

9°) corsi d'acqua del Salernitano, lire 2 miliardi 600 milioni;

10°) corsi d'acqua della Calabria, lire 12 miliardi;

11°) Simeto, lire 4 miliardi;

12°) Temo, lire 1 miliardo 500 milioni;

13°) corsi d'acqua del Piemonte, lire 717 milioni;

14°) Ofanto, lire 300 milioni.

All'esecuzione dei lavori si sta procedendo e si procederà gradualmente, in relazione alle disponibilità di ciascuno dei dodici esercizi finanziari in applicazione della legge.

Inoltre restano a disposizione dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici complessivamente circa 10 miliardi di lire, suddivisi beninteso nei citati dodici esercizi di applicazione della legge, per fare fronte ad interventi d'urgenza. Naturalmente qualora tali interventi non abbiano a rendersi necessari, la somma annualmente disponibile viene destinata per la sistemazione dei corsi d'acqua di minore pericolosità ed importanza, anche in relazione alle richieste che possono essere all'uopo presentate.

Si comunica infine che, al 20 ottobre 1956, erano stati autorizzati lavori per un importo complessivo di lire 35.577.350.288; l'importo complessivo dei lavori in corso a tale data ammontava a lire 25.761.172.788.

Il Ministro: ROMITA.

BONTADE MARGHERITA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.*

— Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente dare istruzioni ai prefetti perché vengano sospesi i bandi di concorso per le nuove sedi di farmacia rurale che non abbiano carattere di assoluta urgenza.

Come è noto trovasi davanti al Parlamento la proposta di legge dei senatori Carelli ed Elia, tendente a disciplinare in modo organico e razionale l'assistenza farmaceutica nelle zone periferiche al fine di garantire il servizio anche nei più piccoli centri abitati.

Gli obiettivi di tale opportuna proposta resterebbero completamente frustrati qualora si procedesse all'attuazione dei predetti bandi di concorso promossi sulla base di criteri ormai superati dalle moderne esigenze dell'assistenza farmaceutica. (23243).

RISPOSTA. — L'articolo 2 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dispone che il concorso per il conferimento delle farmacie, sia di nuova istituzione che di quelle già esistenti, è indetto dal prefetto della provincia entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito. La norma, diretta ad assicurare il servizio di assistenza farmaceutica con la nomina del titolare dell'esercizio attraverso il vaglio di un pubblico concorso e con la prefissione di termini tassativi, riguarda tutte indistintamente le farmacie, sia urbane che rurali.

Ragioni di pubblico generale interesse hanno suggerito al legislatore l'opportunità di non ammettere deroghe od eccezioni al sistema; in conseguenza, non si ravvisa la possibilità di intervenire presso i competenti organi locali per invitarli a disapplicare la legge, sia pure in previsione di una nuova disciplina normativa.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi in ordine alla domanda di reversibilità della pensione di guerra presentata da Giordano Costantino fu Stefano, residente ad Alba (Cuneo), padre del defunto militare Stefano, già munito della pensione con certificato numero 5882975 e deceduto il 30 ottobre 1949.

Si fa rilevare che il richiedente ha presentato all'ufficio pensioni nel 1955 una nuova istanza invocante il fatto essenziale che al figlio era stata riconosciuta la dipendenza della sua infermità dalla guerra, circostanza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

questa che era stata per errore negata dal Ministero (pratica elenco 59415, posizione 562839/1853). (23245).

RISPOSTA. — Al sopra nominato, con decreto ministeriale 1398688 del 24 maggio 1954, venne negata la pensione privilegiata di guerra in quanto la malattia che determinò il decesso del militare (endocardite acuta) non fu, dalla commissione medica superiore, riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, né messa in relazione con le infermità (mancanza anatomica dell'arto inferiore sinistro, al terzo medio della coscia ed esiti di pleurite basale bilaterale) per le quali il militare stesso era in godimento di assegno rinnovabile di seconda categoria.

«Copia del decreto di cui sopra è stata notificata all'interessato il 14 giugno 1954, tramite il comune di Alba.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la liquidazione della pensione indiretta di guerra spettante a Cabutto Giuseppe fu Bartolomeo, residente a Canale Valpone (Cuneo), il quale da diversi anni attende la definizione della sua domanda, ancora un'ultima volta rinnovata il 19 dicembre 1955, a rinnovazione delle istanze presentate senza risposta.

Il Cabutto è semplice mezzadro ultrasettantenne, e un ulteriore rinvio della decisione non farebbe che aggravare le sue gravi condizioni di bisogno. (23489).

RISPOSTA. — La domanda di pensione risulta respinta con decreto ministeriale numero 103255 del 3 giugno 1947, a causa delle sue buone condizioni economiche, essendo egli proprietario di circa 1,40 ettari di terreno e conduttore in mezzadria di altri 18 ettari circa.

In seguito a nuova istanza la pratica è stata ripresa in esame ma è stata nuovamente negata la pensione, in quanto la situazione economica non ha subito alcun peggioramento; il Cabutto infatti risulta attualmente proprietario di 5 ettari di terreno, e unitamente a quattro figli ne conduce a mezzadria altri 20.

Il decreto ministeriale relativo n. 1709914 è stato notificato all'interessato, tramite il comune di Casale, il 10 dicembre 1956.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inoltrata sin dal 1950

dal signor Fabiano Vincenzo di Francesco e di Trapasso Rosaria, classe 1922, da Catanzaro, che aspira ad ottenere la corresponsione dell'assegno integrativo, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, articolo 49 in aggiunta alla pensione di guerra di cui gode (libretto n. 5065448, posizione n. 217827), con decorrenza dal 15 ottobre 1945, data del suo collocamento in congedo da carabiniere effettivo. (22719).

RISPOSTA. — Per poter concedere l'assegno integrativo si è in attesa che il Ministero della difesa-esercito faccia conoscere l'ammontare della pensione minima ordinaria in base alla quale dovrà essere commisurato il predetto assegno integratore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le determinazioni a cui si è pervenuti in ordine alla approvazione del progetto ed alla concessione di un contributo per i lavori di restauro della chiesa monumentale « San Giovanni Battista » del comune di Figline Vegliaturo (Cosenza), opera d'arte che non può essere lasciata in abbandono. (23148).

RISPOSTA. — In merito all'approvazione del progetto e alla concessione di un contributo da parte di questa amministrazione per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale del comune di Figline Vegliaturo (Cosenza), si comunica che in precedenza era stata prevista per detti lavori una spesa di lire 500.000, ed in base a tali dati, forniti dalla competente soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Cosenza, il Ministero aveva accantonato sul capitolo della manutenzione la somma di cui innanzi.

Poiché la medesima soprintendenza ha trasmesso di recente una perizia per l'importo di lire 3.500.000 con differenza in più di lire 3 milioni che non può essere prelevata dal predetto capitolo per mancanza di disponibilità, il Ministero si vede costretto a rimandare la questione nel programma del prossimo esercizio finanziario, al fine di intervenire concretamente per la esecuzione dei lavori di cui trattasi, nella fiducia che possano allora essere superate le difficoltà ora frapposte dagli organi di controllo in ordine alla rimborsabilità delle spese sostenute dallo Stato per opere di restauro eseguite su immobili di proprietà non statale.

Il Ministro: Rossi.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al sergente maggiore già in servizio continuativo ed ora pensionato Fazio Angelo di Vincenzo, da Caranzia (Catanzaro), posizione 1268354, il quale aspira ad ottenere la concessione dell'assegno integrativo ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, articoli 49 e 50. (23290).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione dell'assegno integrativo trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando e come si intenda risolvere il problema della centrale telefonica automatica per i comuni di Nicastro e Sambiasi (Catanzaro); ciò in considerazione del fatto che il progetto per la costruzione di una centrale unica per i due grossi ed importanti comuni sopra indicati pare sia stato scartato. (23539).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione ho disposto i necessari accertamenti.

Mi riservo quindi di ritornare sull'argomento al più presto possibile.

Il Ministro: BRASCHI.

BUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, alla luce della legislazione vigente, si debba considerare valida a distanza di anni una licenza per sala cinematografica del tipo industriale anche quando il locale sia stato chiuso su ordine della superiore autorità per gravi ragioni di carattere tecnico e non si sia provveduto ad eseguire, o a far eseguire, i lavori ordinati, essendosi esplicitamente opposto il proprietario del locale stesso.

In caso di risposta affermativa l'interrogante chiede di conoscere a quali condizioni quella stessa licenza potrebbe essere utilizzata in quello stesso locale. (23019).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni (articolo 21 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958) subordinano al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici e misti.

Al rilascio del nulla osta la Presidenza del Consiglio dei ministri procede sentito il pa-

rere di una speciale Commissione consultiva (articolo 25, legge 29 dicembre 1949, n. 958) secondo criteri annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo citato, ultimo comma).

Tale nulla osta costituisce il presupposto indispensabile per il successivo rilascio da parte del questore della licenza di polizia, previo collaudo del nuovo cinema effettuato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (articolo 80, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

L'articolo 21 della citata legge n. 958 prevede, inoltre, la ipotesi della concessione di nuove licenze di esercizio per cinema già esistenti, subordinando tale provvedimento al preventivo nulla osta di questa Presidenza; così nella ipotesi di successive trasformazioni per ampliamento od altro, come ad esempio.

a) nel caso di mutamento di esercizio da parrocchiale ad industriale o viceversa;

b) nel caso di trasferimento soggettivo della licenza di uno stesso locale;

c) nella ipotesi di rinnovo della licenza di esercizio.

Però sin dal 1940 l'autorità locale di pubblica sicurezza è stata autorizzata nei casi di cui alle lettere b) e c) a procedere al rinnovo delle licenze senza chiedere alcun nulla osta a questi uffici.

Ciò premesso si osserva che dal momento in cui una sala cinematografica inizia la sua attività essa viene sottoposta alla vigilanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, cui la legge attribuisce ampi poteri d'intervento a tutela della sanità, dell'igiene e della incolumità pubblica.

Inoltre ai sensi dell'articolo 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza le sale cinematografiche sono sottoposte a periodiche verifiche da parte della Commissione provinciale di vigilanza ai fini di accertare la loro costante efficienza dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Su parere o su invito di tale organo collegiale il prefetto può ordinare lavori di modifiche o di miglioramento alle sale cinematografiche e può anche comminare un termine per la esecuzione di essi. Una diffida con termine perentorio è sempre necessaria per l'adozione di ulteriori più gravi provvedimenti.

Nella ipotesi di inadempienza, cioè di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, e negli altri casi di particolare gravità previsti dalla legge l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la revoca della licenza di esercizio, e successivamente pro-

porre a questa Presidenza la revoca del nulla osta.

Le considerazioni suesposte valgono anche per la ipotesi prospettata dall'interrogante. Il fatto poi che il proprietario del cinematografo si sarebbe opposto esplicitamente alla esecuzione dei lavori ordinati, potrebbe consentire ai gestori di far valere eventualmente in via civile i propri diritti discendenti dai rapporti e dai patti intercorsi col proprietario stesso, ed anche di proporre istanza di nulla osta per l'apertura di un nuovo locale in sostituzione.

Il Sottosegretario di Stato: ZELIOLI LANZINI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Esposito Raffaele fu Pasquale, da Salerno (corso Garibaldi, 31).

Detta pratica ha il n. 1407210 di posizione. (21719).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Cammarano Cadorna fu Luigi, da Albarella (Salerno), sottoposto a visita medica fin dal 16 aprile 1948. (21799).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della Commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Soldi Luciano fu Antonio, da Polla (Salerno), sottoposto a visita medica fin dall'11 maggio 1951.

L'interrogante fa presente che in data 16 aprile 1955 il distretto militare di Campobasso trasmise gli atti sanitari e copia del foglio matricolare. (22176).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo trasmesso, per la notifica, al comune di Ciorlano (Campobasso) che lo ha restituito non risiedendo il Soldi in quel comune.

Pertanto, essendo ora pervenuta una istanza dell'interessato con l'esatto indirizzo, è

stato inviato il decreto citato al comune di Polla (Salerno) per la notifica a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Paolino Attilio di Antonio, da Giungano (Salerno). Detta pratica ha il n. 1328430 di posizione. (22414).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo trasmesso per la notifica al comune di Paestum (Salerno) in data 30 agosto 1956.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica (posizione n. 1342772) di pensione di guerra di Landi Giovanni di Giovanni, da Mercatello di Salerno. (22666).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica si è in attesa di acquisire agli atti la copia del foglio matricolare corredata del nulla osta di prigionia e degli atti sanitari, chiesta al distretto militare di Salerno il 7 maggio 1952 e ripetutamente sollecitata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata iniziata la costruzione dell'edificio scolastico in Torre Orsaia (Salerno).

L'interrogante assolutamente non può credere che il ritardo dipenda da ostacoli frapposti di volta in volta dal proprietario del suolo da espropriare, tanto più che per ogni suolo prescelto dall'amministrazione comunale vi è stata sempre l'approvazione della speciale commissione.

Con tale ingiustificato ritardo non solo non si danno scuole adatte agli studenti, ma non si dà nemmeno lavoro agli operai disoccupati di Torre Orsaia. (23193).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 3 ottobre 1955, n. 7896, è stato approvato nell'importo di lire 15.500.000 il progetto relativo alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Torre Orsaia (Salerno), ed è stato altresì concesso il contributo statale in detta spesa in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

I motivi che non hanno consentito di iniziare i lavori relativi all'opera suddetta, sono da attribuirsi alla opposizione fatta, dal pro-

prietario del suolo prescelto dalla commissione tecnico-didattico-sanitaria per l'erigendo edificio.

Gli accertamenti al riguardo predisposti da questa amministrazione hanno però confermato che l'area prescelta è la più idonea fra quelle disponibili, per cui è stato nuovamente interessato il comune di Torre Orsaia ad espletare con ogni sollecitudine la procedura per l'appalto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. CARON.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a lui noto il vivo allarme suscitato negli ambienti operai ed economici, nelle organizzazioni sindacali e nella pubblica amministrazione, a seguito del recente provvedimento con il quale si è deciso di trasformare la direzione artiglieria-esercito di Taranto in sezione distaccata dipendente da Napoli.

Si considera che tale provvedimento indurrà inevitabilmente, prima o poi, gli ambienti ministeriali a smobilitare sia pure parzialmente l'attuale personale dipendente militare, impiegatizio e salariato, con conseguenti trasferimenti in altra sede, cosa questa che aggraverà ulteriormente la già martoriata situazione economica tarantina, colpita, come è a conoscenza del ministro interrogato, da una progressiva smobilitazione degli stabilimenti militari, che in un solo anno sono venuti a mancare di oltre mille unità di dipendenti.

Si chiede pertanto se non si possa ritenere opportuno annullare tale provvedimento in maniera che la direzione artiglieria rimanga tale, o in via subordinata, e sempre al fine di evitare qualsiasi smobilitazione o trasferimenti di sorta, dichiarare la stessa « sezione autonoma »; si desidera infine avere assicurazione che alcun licenziamento non sarà posto in atto. (21990).

RISPOSTA. — In seguito alla trasformazione del comando militare territoriale di Bari in comando di zona militare si è reso necessario trasformare anche la direzione di artiglieria di Taranto in sezione staccata dipendente dalla direzione di artiglieria di Napoli.

Non è, infatti, possibile mantenere due direzioni di artiglieria nell'ambito di uno stesso comando militare territoriale, e, d'altra parte, definire « autonoma » la sezione di artiglieria di Taranto non sarebbe conforme all'organizzazione dei servizi territoriali.

Non è previsto, comunque, che il riordinamento dei predetti enti comporti riduzione di personale.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

CANDELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intende disporre l'immediata ripresa dei lavori al viale Virgilio in Taranto, sospesi dal soprintendente alle antichità con una ordinanza illegittima e pretestuosa.

Tale atto illegale ha fatto incrociare le braccia a più di 100 lavoratori e la sua deleteria efficacia dura già da quattro mesi.

Si precisa, per maggiore chiarezza, che lo stesso soprintendente, in data 10 novembre 1954, fece vincolare la zona col pretesto dell'esistenza di importanti avanzi archeologici, mentre il pretore di Taranto, nell'ispezione del 18 agosto 1956, accertava l'infondatezza delle ragioni che tenevano vincolata la zona. Il soprintendente, quindi, avvalendosi dell'articolo 20, comma 1°, della legge 1° giugno 1949, n. 1089, faceva sospendere i lavori senza alcun motivo, adducendo anzi il falso pretesto che nella zona già vincolata fossero affiorati importanti ruderi. Poiché tutto ciò, come sopra rilevato, si è dimostrato infondato e quindi dannoso per la stessa amministrazione dello Stato, l'interrogante chiede che sia fatta luce sullo stato dei fatti, sia per evitare una ingiustificata disoccupazione invernale di oltre cento lavoratori, sia per prendere i provvedimenti del caso, in ordine a quanto qui di seguito si specifica.

In altra zona non vincolata, infatti, un antico relitto è andato distrutto per l'incuria del prefato soprintendente, e ciò nonostante la nota del Genio civile in data 24 luglio 1956, in cui si raccomandava l'immediata ripresa dei lavori se si fosse voluto salvaguardare il relitto in questione, danneggiato ora completamente a causa del continuo franamento. Da ciò si dovrebbe dedurre che al soprintendente preme ancor più lo stato di sospensione dei lavori in corso che la salvaguardia delle cose d'interesse storico o artistico.

A tutto questo va aggiunto il grave atto di banditismo di tal Scarciglia, impiegato presso la soprintendenza. Costui, con l'evidente scopo di differire ulteriormente la ripresa dei lavori, già disposti dal superiore Ministero, esplodeva contro il proprietario del cantiere un colpo di pistola, dandosi a precipitosa fuga. Questo incidente sembra abbia raggiunto l'effetto desiderato, poiché nonostante una nota del Ministero della pubblica istruzione in cui

si davano assicurazioni di ripresa dei lavori, previa modifica del progetto iniziale e versamento cauzionale a garanzia dell'osservanza delle norme prescritte, e nonostante l'accoglimento e il soddisfacimento di tali rilievi, a tutt'oggi non è stato possibile por mano alla ripresa dell'opera.

Si chiede pertanto se questa sequenza di incresciosi inconvenienti e il comportamento dei funzionari responsabili degli stessi, non abbiano il necessario presupposto per aprire una inchiesta tendente ad accertare le responsabilità, prendere i necessari provvedimenti e porre fine allo stato di fatto qui sopra descritto. (23201).

RISPOSTA. — Il soprintendente alle antichità di Taranto, con ordinanze dell'8 luglio 1956 e del 10 luglio 1956, ordinò la sospensione dei lavori intrapresi dall'ingegner Vito Caramia al viale Virgilio, nell'ambito delle particelle catastali n. 3390, 3392, 3393, 3394, in quanto i lavori interessavano il problema della conservazione di ruderi appartenenti a un antico complesso termale. Mentre le particelle catastali 3390, 3393 e 3394 erano state già sottoposte al vincolo archeologico previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del 19 novembre 1954, la particella 3392 venne regolarmente vincolata con decreto emesso il 22 agosto 1956 — entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori — a norma dell'articolo 20 della precitata legge.

Tale intervento dell'amministrazione, dunque, è stato perfettamente legittimo e valido, in quanto esattamente conformato alle disposizioni di legge che regolano l'attività di tutela del nostro patrimonio artistico, archeologico e monumentale, affidata alla esclusiva competenza di questo Ministero.

L'ordine di sospensione, come è ovvio, non implicava divieto assoluto di costruzione, ma obbligo, da parte della ditta costruttrice, di concordare con la competente soprintendenza le norme e le cautele necessarie al fine di evitare, nell'esecuzione dei lavori, qualsiasi danneggiamento ai ruderi sottostanti. Purtroppo ogni possibilità di accordo è stata per vario tempo ostacolata dalla resistenza ed opposizione dell'ingegner Caramia, mentre continui danneggiamenti e distruzioni venivano arretrate ai ruderi stessi con evidente intenzionalità dolosa. È stato appunto durante il servizio di vigilanza disposto dalla soprintendenza, che si è verificato — ma in termini diversi da quelli prospettati — l'episodio lamentato dall'interrogante. Il custode preposto a tale ser-

vizio, difatti, ostacolato nell'espletamento del suo dovere dagli addetti al cantiere che gli impedivano l'accesso, avendo avvistato alcuni che si davano alla fuga trasportando pezzi di ruderi, ritenne di sparare in aria per impaurire e fermare i fuggiaschi. L'episodio, naturalmente, è stato travisato dalla parte controinteressata che, alterandolo, se ne è servita per mettere in cattiva luce e porre contro l'opinione pubblica l'operato della soprintendenza.

Infine l'amministrazione, per risolvere la incresciosa situazione, mentre ha denunciato i fatti dolosi dei danneggiamenti ai ruderi alla autorità giudiziaria — la quale, con procedimento indipendente, è chiamata ad accertare il delitto ed a punire i responsabili — ha ritenuto di accedere ad una soluzione transattiva della questione, proposta dall'ingegner Caramia, subordinando la concessione della ripresa dei lavori all'osservanza di determinate condizioni.

Poiché finora l'ingegnere Caramia non ha ottemperato alle norme di cautela prescritte, la questione è attualmente in sospenso.

Il Ministro: ROSSI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere assicurazione che non verrà consentito che si costruisca in avanzamento a Fano (Pesaro), in piazza XX Settembre, un nuovo edificio, si dà importare la occupazione di un frustolo di area pubblica e l'allineamento col medioevale palazzo della Ragione; e ciò al fine di preservare la fisionomia ambientale e prospettica dell'insigne monumento e della stessa piazza, che da quello avanzamento sarebbe urbanisticamente deturpata. (23081).

RISPOSTA. — Il soprintendente ai monumenti di Ancona, su invito del commissario prefettizio di Fano, si è recato in quella città per esaminare in linea di massima la progettazione della costruzione della nuova sede della banca dell'agricoltura di Fano, in piazza XX Settembre, che dovrebbe sorgere nelle adiacenze del palazzo della Ragione.

Tema dell'incontro è stato soprattutto quello di studiare la sistemazione planimetrica e volumetrica dell'edificio per non danneggiare comunque l'estetica, la visibilità del palazzo della Ragione e l'ambiente circostante.

La soprintendenza ai monumenti è ora in attesa del progetto che non appena pervenuto sarà trasmesso per esame al Ministero.

Il Ministro: ROSSI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della esasperante lentezza e della attuale sospensione del restauro del teatro della Fortuna di Fano (Pesaro). (23112).

RISPOSTA. — Come è già a conoscenza dell'interrogante, per la ricostruzione del teatro della Fortuna in Fano, questo Ministero ha già eseguito lavori per un importo complessivo di lire 40.345.310, in base ad un progetto generale approvato nel 1953 dell'importo di lire 100 milioni.

Senonché in seguito a parere espresso dal Consiglio di Stato con voto 28 aprile 1954, secondo il quale la disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge 25 ottobre 1940, n. 1543 debba intendersi nel senso che essa riguardi soltanto la ricostruzione e riparazione a carico dello Stato dei beni degli enti locali necessari per l'uso pubblico e non già di quelli che gli enti medesimi possedevano e utilizzavano per fini privatistici, questa amministrazione, almeno per il momento, non ha potuto dare ulteriore corso a perizie riguardanti la ricostruzione dei beni di enti pubblici non espressamente necessari per i fini istituzionali degli enti stessi.

D'altra parte per la ricostruzione del teatro della Fortuna di Fano l'interrogante, congiuntamente con l'onorevole Corona, ha presentato una proposta di legge sulla quale questo Ministero si è espresso in linea di massima favorevolmente.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale consistenza abbia la notizia circa il proposito dell'amministrazione commissariale del comune di Fano (Pesaro) di costruire un edificio scolastico nella zona monumentale malatestiana (piazzale Malatesta), e se può dare assicurazione che non verrà mai consentito questo nuovo oltraggio urbanistico. (23445).

RISPOSTA. — Nessuna notizia ufficiale risulta agli atti della soprintendenza ai monumenti di Ancona, interpellata circa un eventuale progetto di costruzione di un edificio scolastico nella piazza Malatesta di Fano.

Circa un mese fa veniva, per altro, riferito al soprintendente l'intendimento di costruire una scuola occupando l'area antistante la Rocca, ma il soprintendente ebbe in tale occasione a far presente che non riteneva opportuna la costruzione di un complesso scolastico nella località prescelta perché, per ragioni di

rispetto monumentale, non poteva essere occupata tutta la piazza, che è area di proprietà comunale.

Assunte ora informazioni ufficiali presso il comune è stato riferito che deve essere in effetti costruita in Fano una scuola media, e che la commissione incaricata di scegliere la località avrebbe deciso per la piazza Malatesta. In ogni modo il commissario prefettizio, in considerazione delle opinioni contrastanti, non ha preso alcuna determinazione, e risulta che la questione sarà rinviata all'esame della nuova amministrazione comunale.

Il Ministro: ROSSI.

CAPRARA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Allo scopo di conoscere quali urgenti provvedimenti, come il caso richiede, egli intenda adottare per promuovere l'eliminazione dei gravi inconvenienti igienici (relativi alla fornitura idrica, ai servizi per i visitatori, ecc.) attualmente e da tempo esistenti nei cimiteri di Barra e di Secondigliano del municipio di Napoli. (23017).

RISPOSTA. — Il rifornimento idrico è stato recentemente assicurato nel cimitero di Secondigliano, mentre è in corso di approvazione il progetto per la costruzione della casa del custode e per l'impianto dei servizi igienici. Per il cimitero di Barra è in corso la procedura di esproprio del terreno necessario alla posa della condotta idrica.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Freda Domenico di Salvatore, da Monteverde (Avellino) (posizione numero 2034806, dirette infortunati civili). (22735).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CERVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non crede opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge tendente a sistemare definitivamente la posizione di quei direttori didattici incaricati che dal 1944 hanno sostenuto la fatica di far riprendere la vita scolastica nel paese, avviando in breve tempo le scuole elementari verso il loro normale funzionamento, prestando ser-

vizio nelle sedi più scomode, in zona malarica, in centri distrutti dalla guerra e sobbarcandosi quindi ad immani sacrifici. (23565).

RISPOSTA. — Si trova attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa con il quale viene autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso a 350 posti di direttore didattico, riservati ai maestri elementari che abbiano esercitato per tre anni l'incarico della direzione didattica.

Con tale provvedimento si è inteso appunto sistemare la posizione dei direttori didattici incaricati, venendo incontro a quelle esigenze ora prospettate dall'interrogante.

Il Ministro: Rossi.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Affinché voglia, senza ulteriori indugi, dare tassative disposizioni ai prefetti di Cuneo, Savona, Alessandria e Asti, di applicare una buona volta, colpendo i responsabili, le leggi che tutelano in modo chiaro le acque, le campagne, gli abitati dall'inquinamento, dalle infiltrazioni, ecc., provocate dagli stabilimenti industriali nella valle del Bormida.

È di questi giorni la moria generale di pesci di questo fiume, oltre ai danni incalcolabili portati all'agricoltura di quella ridente zona. (21761).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha delegato per la risposta questo Alto Commissariato; si fa presente, pertanto, quanto segue.

Il problema delle esalazioni di gas tossici e della immissione nelle acque del fiume Bormida di sostanze acide provenienti dagli stabilimenti chimici limitrofi ha formato oggetto di particolare interessamento da parte di questo Alto Commissariato, che ha sollecitato presso gli organi locali ogni opportuna iniziativa per eliminare gli inconvenienti lamentati.

Sulla base dell'esperienza dei precedenti interventi e di quanto ultimamente riferito dai prefetti interessati, si è avuto modo di constatare, per altro, come non sia possibile giungere ad una eliminazione totale dei cenati inconvenienti, oggetto dell'interrogazione, a meno che non si proceda alla chiusura delle industrie in parola.

Gli stabilimenti predetti, infatti, come tutte le industrie chimiche, si applicano — a seconda

delle richieste del mercato — alla fabbricazione di prodotti chimici diversi; da ciò la necessità di continui aggiornamenti nei metodi e nei procedimenti di lavorazione che rendono molto difficile il controllo puntuale e sistematico delle sostanze di rifiuto.

Non vi è dubbio che da un tale stato di cose derivino danni all'agricoltura delle zone circostanti; danni, tuttavia, facilmente accettabili e risarcibili. D'altra parte non può dimenticarsi in questa sede il notevole miglioramento del tenore di vita apportato alle popolazioni della zona dallo sviluppo industriale, che ha consentito l'assorbimento dei numerosi elementi locali, specie giovani, i quali hanno abbandonato le modeste risorse di una agricoltura per se stessa povera, per cercare nell'industria una fonte di reddito più sicura ed elevata.

I danni materiali, comunque, sono sempre esattamente valutabili ed indennizzabili mediante ricorso alla magistratura civile la quale è in grado di disporre perizie ed accertamenti ai fini dell'eventuale risarcimento.

Per quanto riguarda i danni all'ittiofauna del fiume Bormida, le società industriali hanno finora aderito al concetto di una amichevole composizione stipulando, sotto gli auspici dello stabilimento ittigenico di Brescia, un accordo in forza del quale le società hanno versato al consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria determinate somme per risarcimento di danno o per menomazione di diritti di pesca, nonché per spese di ripopolamento ittico.

Le prefetture interessate non hanno mancato finora di seguire l'attività degli stabilimenti industriali e di svolgere continua opera di incitamento e di stimolo perché le direzioni degli stabilimenti sorvegliano la regolare condotta degli impianti, per evitare inquinamenti dell'atmosfera o dei corsi d'acqua ed apportino a questo scopo ogni possibile perfezionamento nella propria attrezzatura e nei processi di lavorazione come nei mezzi di abbattimento e di depurazione posti in atto per la bonifica dei rifiuti gassosi o liquidi della industria.

Si informa, infine, che allo scopo di coordinare le misure di prevenzione degli uffici sanitari provinciali interessati, si è disposto l'invio di un ispettore generale medico affinché esamini *in loco* i provvedimenti più opportuni per eliminare ogni eventuale pericolo per la salute pubblica.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante Pallotta Costanzo fu Antonio, da Montecilfone (Campobasso), attualmente ricoverato nel sanatorio di Chieti, che, sottoposto a visita a Caserta nel febbraio 1955, attende ancora la liquidazione di quanto gli è dovuto. (22367).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della Commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la pensione di guerra della signora Di Girolamo Isabella, vedova di Perotti Pasquale, domiciliata in San Martino in Pensilis (Campobasso), la quale non riesce ad avere nelle sue mani il relativo libretto. (22415).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo. Il servizio pagamenti ha provveduto a trasmettere il relativo ruolo di iscrizione all'Ufficio provinciale del tesoro di Roma in data 23 aprile 1956.

Qualora l'interessata intenda riscuotere la pensione in San Martino in Pensilis dovrà inoltrare domanda in tal senso al predetto ufficio provinciale del tesoro di Roma per il trasferimento della partita.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Pescolanciano (Campobasso) di una scuola di avviamento a tipo agrario. (22420).

RISPOSTA. — Comunico che con nota del 6 ottobre 1956, è stato invitato il provveditore agli studi di Campobasso a disporre, per il corrente anno scolastico, l'apertura di una prima classe di scuola di avviamento professionale a tipo agrario nel comune di Pescolanciano.

Il provveditore stesso con nota del 17 dicembre 1956 ha reso noto che la nuova classe ha iniziato il suo funzionamento per il corrente anno scolastico, quale classe staccata dalla scuola di avviamento di Carovilli.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire presso il comune

di Sarsina (Forlì) per regolare in conformità di legge il rilascio dei libretti di lavoro ai coloni ed ai coltivatori diretti. (22434).

RISPOSTA. — Con circolare n. 67, in data 23 giugno 1951, questo Ministero attribui ai sindaci la facoltà di rilasciare i libretti di lavoro ai membri di famiglie coloniche o di coltivatori diretti, sempre che si tratti di libretti valevoli per il solo settore agricolo e quando gli interessati versino in precarie condizioni economiche tali da giustificare la necessità di prestare, in via sussidiaria, la propria attività alle dipendenze altrui.

La questione sollevata dall'interrogante è da riconnettersi alla spinta, da tempo manifestatasi, delle categorie dei lavoratori della terra verso le occupazioni industriali o comunque urbane, considerate più redditizie.

L'accentuata tendenza, da parte di appartenenti a nuclei di famiglie coloniche, mezzadri e di coltivatori diretti, a richiedere i libretti di lavoro, si è concretata nel 1955 — a Sarsina — nel rilascio di 37 di tali libretti; nei primi dieci mesi dell'anno in corso ne risultano rilasciati 23. La procedura seguita dalla amministrazione comunale di Sarsina si basa sui seguenti elementi: *a)* domanda motivata dell'interessato; *b)* accertamenti d'ufficio o per mezzo del vigile urbano; *c)* richiesta, quando si tratti di coloni, del preventivo parere favorevole del proprietario concedente; *d)* decisione dell'accoglimento, o meno, da parte della giunta comunale.

L'Ispettorato del lavoro di Forlì, nel far presente che negli anni 1955 e 1956 sono state accolte soltanto le istanze prodotte da coloni, mezzadri e coltivatori diretti che versano in notorie, misere condizioni economiche, ha posto in rilievo che non risultano — comunque — segnalazioni, da parte del competente ufficio di collocamento, circa irregolarità nel rilascio dei libretti di lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta del comune di Germagnano (Torino) di finanziamento, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e dell'8 gennaio 1952, n. 10, per la spesa di lire 24 milioni prevista per la costruzione della strada Germagnano-Castagnole a totale carico dello Stato in quale merito alla quale avrebbe dovuto prendere le sue determinazioni il Comitato dei ministri per le opere stradali dell'Italia settentrionale e centrale. (22454).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — Nel programma stradale da attuare nel settennio 1953-60 ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, è compresa la costruzione della strada di allacciamento della frazione Castagnole di Germagnano alla strada provinciale di Valle Viù (Torino), dell'importo di lire 24.000.000.

Il comune di Germagnano ha però chiesto che la suddetta somma venga destinata per lire 14.000.000 alla sistemazione della strada anzidetta, già sommariamente costruita con cantieri di lavoro, e per le residue lire 10.000.000 alla sistemazione di altre strade comunali.

Questo Ministero ha interessato al riguardo il Comitato dei ministri, il quale si è espresso favorevolmente alla sistemazione della strada anzidetta, ma ha prospettato l'opportunità di destinare le lire 10.000.000 alla costruzione della strada « Chiaves-Curchiatto-Cresto » nel comune di Monastero di Lanzo (Torino).

Poiché, però per la realizzazione di tale opera occorrerebbero lire 40.000.000, non essendo possibile reperire le ulteriori lire 30.000.000, si è rinnovata al predetto comitato la primitiva proposta di utilizzazione della spesa programmata.

A seguito di ciò, il comitato stesso, ha nuovamente proposto di destinare la predetta somma di lire 10.000.000 per la costruzione di un primo tronco della suddetta strada Chiaves-Curchiatto-Cresto.

Tale proposta è attualmente all'esame di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la signora Pietrafesa Nella di Marcelino, nata Plebani ed ora rimaritata in Governo di Verona, la quale godeva di una pensione di guerra (certificato n. 521466) che non ha più percepito dal 23 aprile 1955 essendosi risposata, e che ora attende la liquidazione di quanto le è dovuto in virtù delle norme vigenti. (22812).

RISPOSTA. — Per poter eventualmente liquidare il capitale vedovile di cui all'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è necessario che la Procura generale presso la Corte dei conti, recentemente interessata, restituisca, ove nulla osti, gli atti relativi alla sua pratica di pensione trasmessi colà il 24 agosto 1956, unitamente al fascicolo del militare *dante causa*, per la trattazione del

ricorso n. 375192 prodotto dalla madre del militare signora Padula Teresa avverso un provvedimento di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere appaltati i lavori per il completamento delle riparazioni dell'edificio comunale di Cercepiccola (Campobasso). (23001).

RISPOSTA. — La perizia relativa ai lavori di completamento dell'edificio comunale di Cercepiccola è stata approvata con decreto provveditoriale del 1° dicembre 1956, n. 45746.

Appena il suddetto decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, non si mancherà di disporre la gara per l'appalto dei suddetti lavori.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla istituzione di un posto telefonico allo scalo ferroviario Bonafro-Santa Croce di Magliano, che trovasi sul tronco ferroviario Campobasso-Teramo a distanza di non pochi chilometri dai vari centri abitati, da esso scalo serviti. (23004).

RISPOSTA. — Lo scalo ferroviario di Bonafro-Santa Croce di Magliano (Campobasso) è compreso fra quelli cui è stato riconosciuto titolo a beneficiare, in base alle vigenti leggi, del collegamento telefonico a spese dello Stato. I relativi lavori avranno luogo appena possibile, tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario, in relazione al vasto programma di collegamenti in corso di realizzazione.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, riguardante Sala Pasquale di Emanuele, da Torella del Sannio (Campobasso), ex militare della classe 1920, visitato a Caserta il 13 ottobre 1947 ed il 12 ottobre 1953. (23024).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa di conoscere se l'interessato commise uno o due reati per diserzione.

A tale scopo la Commissione per i casi di diserzione ha chiesto in data 1° dicembre 1956 al distretto militare di Campobasso di far co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

noscere l'esatta posizione del sunnominato inviando altresì un foglio matricolare aggiornato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga equo dettare una disciplina della revisione delle autocisterne, che sia analoga — quanto al periodo, trascorso il quale deve essere ripetuta — a quella vigente per altri recipienti soggetti a periodica revisione, come le caldaie a vapore e apparecchi a pressione di vapore, per cui la prova idraulica ha luogo ogni 10 anni (regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, titolo I, capo IV, articoli 61 e 63), i recipienti contenenti gas compressi non assimilabili alle bombole, per cui la prova idraulica ha luogo ogni 10 anni (decreto ministeriale 20 agosto 1933, capo I, articolo 3), i generatori di acetilene ad alta pressione, per cui la prova idraulica ha luogo ogni 5 anni (decreto ministeriale 22 ottobre 1935, articolo 7). (23189).

RISPOSTA. — Previa intese con il ministro dei trasporti — e poiché la questione concerne, sia pure in parte, la competenza dello scrivente — si comunica quanto segue.

Come è certamente noto, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, esercita il controllo prevenzionistico sugli apparecchi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti).

La disciplina delle autocisterne è — invece — già da tempo definita da altre precise norme, in quanto essa discende dalle disposizioni, regolanti l'intero settore, contenute nel decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato dal ministro dell'interno, per l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita degli olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.

Pertanto, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede — con prestazione extraistituzionale svolta per delega del ministro dell'interno, così come previsto dagli articoli 77 e 78 del citato decreto — al collaudo delle autobotti, delle autocisterne ed affini, collaudo che, comunque, riflette soltanto il recipiente in quanto tale, e non il recipiente stesso in quanto mezzo di trasporto, la cui sorveglianza è invece affidata ad organi diversi specificamente competenti.

Tale collaudo, sempre con riferimento alle prescrizioni di cui al predetto decreto ministeriale, viene effettuato secondo la prassi seguente:

1°) controlli degli spessori, fondi, frangiflutto, ecc.;

2°) verifiche degli accessori (valvole di pressione e di depressione; tappo fusibile; valvola di scarico);

3°) prova di ermeticità atta ad assicurare la tenuta del recipiente sotto una pressione idrostatica, spinta, di norma, fino al valore di un $1/15 + 1/8$ di atmosfera.

Dopo la prima visita di costruzione, ogni autocisterna viene sottoposta, durante l'esercizio, a revisioni periodiche (prove di ermeticità), volte ad accertare il permanere della efficiente tenuta delle parti costituenti il recipiente.

In argomento, e relativamente al ritmo di tali revisioni periodiche cui specificamente la interrogazione si riferisce, si reputa opportuno precisare che le revisioni stesse vengono eseguite annualmente, così come espressamente prescritto dall'articolo 78 (comma *a*), terzo ultimo capoverso del surrichiamato decreto. Il voto per l'emanazione di una disciplina della revisione periodica delle autocisterne può, pertanto, considerarsi già assorbito dalle precitate norme, che regolano il particolare settore.

Si ritiene, tuttavia, opportuno far presente che la analogia — cui si fa cenno nella interrogazione — alla regolamentazione disciplinante la revisione degli apparecchi a pressione non sembra contemplare integralmente il complesso delle operazioni di controllo, esplicate nell'esercizio della sorveglianza sugli apparecchi medesimi.

La prova idraulica ha, in effetti, solo carattere sussidiario ed integrativo degli altri collaudi regolamentari, tanto che essa viene eseguita con una periodicità molto ampia, variabile — come precisato nella stessa interrogazione — da cinque fino ad un massimo di dieci anni di intervallo.

La sorveglianza che, di fatto, viene esercitata sugli apparecchi a pressione soggetti al controllo obbligatorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione si esplica, invero, a mezzo di ben più rigorosi e probanti collaudi (visite interne, prove a caldo, verifiche di funzionamento), collaudi che, ai sensi delle vigenti norme, devono inoltre susseguirsi con ritmo annuale.

In definitiva, come di norma gli apparecchi a pressione in genere (caldaie a vapore e apparecchi a pressione di vapore o di gas) ven-

gono, ogni anno, assoggettati ad una verifica di controllo, così le autocisterne vengono anch'esse, ogni anno, sottoposte ad una prova obbligatoria di collaudo, ciò che pone pertanto l'intero complesso di tali recipienti — per quanto di competenza della summenzionata Associazione — sotto un similare grado di sorveglianza prevenzionistica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra di Notardonato Elisabetta di Bernardo, da Castel San Vincenzo (Campobasso). (23272).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessata il 30 maggio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro definitive determinazioni in merito alla richiesta del comune di Trivento (Campobasso) di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di altre lire 37.500.000, che, giusta perizia di recente esibita, occorre per il completamento in detto comune dell'edificio scolastico. (23337).

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che già dal giugno 1956, e precisamente con ministeriale n. 9416, è stato concesso al comune di Trivento il contributo statale sulla spesa di lire 36.500.000 occorrente per il completamento dell'edificio scolastico comunale.

Il relativo progetto di stralcio non risulta, però, ancora presentato dalla competente amministrazione comunale all'Ufficio del genio civile di Campobasso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante Chiovitti Vincenza di Francesco, da Boiano (Campobasso), civile infortunata di guerra la quale ha chiesto la liquidazione di quanto le compete a norma delle disposizioni di legge. (23396).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessata il 15 luglio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il signor Meinardi Giuseppe, residente in Alessandria (Egitto), il quale lamenta che pur avendo subito a causa degli eventi bellici internamento e distruzione di beni, non riesce ancora ad ottenere quanto ancora gli è dovuto. (23397).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero, non risulta alcun reclamo del connazionale Meinardi Giuseppe per danni subiti in Egitto a causa della seconda guerra mondiale.

Risulta, per altro, che, fra le somme appartenenti a persone italiane, sequestrate in Egitto durante la guerra, figurava un credito a favore del fu Lorenzo Meinardi padre del predetto, credito che è stato regolarmente rimborsato, a cura del Governo italiano, agli eredi aventi diritto.

Il signor Meinardi Giuseppe non è però rientrato fra i beneficiari del detto rimborso, in quanto, con atto in data 31 dicembre 1938, aveva rinunciato, a titolo oneroso, a favore degli altri coeredi, alla sua parte di eredità paterna.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Colletorto (Campobasso) il mutuo di lire 28 milioni in aggiunta a quello già concesso di lire 25 milioni per arrivare alla somma di lire 53 milioni, necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico. (23492).

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti ha aderito, fin dal 7 luglio 1954, al mutuo di lire 25.000.000 chiesto, per la costruzione dell'edificio scolastico, dal comune di Colletorto (Campobasso); per l'ulteriore corso dell'operazione si è in attesa del decreto di concessione del contributo statale.

Non risulta, invece, pervenuta la domanda per l'ulteriore mutuo di lire 28.000.000.

Quando detta domanda perverrà, potrà essere presa in esame in rapporto al notevole complesso di altre richieste in attesa di adesione che la precedono, tenuto anche conto che deve ancora concedersi il precedente mutuo di lire 25.000.000.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione in Montenero di Bisaccia (Campobasso) dell'edificio scolastico. (23512).

RISPOSTA. — Il comune di Montenero di Bisaccia è stato ammesso al contributo statale nell'esercizio finanziario 1951-52 nella spesa preventivata di lire 22.600.000 per la costruzione di un edificio scolastico di sei aule.

Il comune ha ora presentato altra domanda per ottenere il contributo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. Questa sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazioni dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali le autorità tutorie della provincia di Frosinone non hanno ancora sottoposto al loro esame le due deliberazioni in data 1° e 2° agosto 1956 del consiglio di amministrazione dell'ospedale del Santissimo Crocifisso del comune di Boville Ernica (Frosinone), la cui popolazione di 9.000 anime attende ansiosamente, dopo più di un anno di chiusura, la riapertura del proprio ospedale che si ritiene possa avere senz'altro luogo con l'approvazione delle dette deliberazioni. (23561).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ospedale del Santissimo Crocifisso di Boville Ernica (classificato infermeria), con le deliberazioni citate dall'interrogante, stabili di affidare la direzione sanitaria ad un libero professionista residente nel comune di Isola del Liri, ove dirige una clinica privata.

Il primo dei due atti deliberativi, avendo contenuto interlocutorio, è stato restituito all'amministrazione dalla autorità tutoria senza provvedimenti; il secondo, concernente la nomina del predetto medico, ha formato oggetto della decisione in data 19 ottobre 1956, con la

quale il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha denegato la sua approvazione, nella considerazione che la direzione sanitaria di una infermeria compete al medico condotto, e che, d'altra parte, non appare conforme alle esigenze di un regolare funzionamento della pia istituzione avvalersi di un professionista esercente in altro comune e non dimorante nella sede nosocomiale.

La prefettura di Frosinone è ora in attesa che l'amministrazione dell'ente, uniformandosi alla decisione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, affidi la direzione dei servizi sanitari ad uno dei medici condotti del comune, adottando all'uopo apposita deliberazione che verrà sottoposta ai controlli di legge.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Morrone del Sannio (Campobasso) di inclusione nell'elenco dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703. (23564).

RISPOSTA. — Per l'inclusione del comune di Morrone del Sannio nell'elenco dei comuni montani ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è assolutamente necessario che quel territorio o abbia tutte le caratteristiche altimetriche e di reddito prescritto dalla legge o sia limitrofo ad un comune che ne sia in possesso (inclusione facoltativa ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo).

Allo stato attuale delle cose nessuna delle due condizioni risulta soddisfatta.

Infatti, con riferimento agli elementi catastali aggiornati al 1° luglio 1956, la situazione del comune in oggetto e quella dei comuni limitrofi è la seguente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

COMUNE	ALTITUDINE			REDDITO medio per ettaro censito	Annotazioni circa l'inclusione o l'esclusione dall'elenco dei comuni montani
	Massima	Minima	Dishvello		
Morrone del Sannio	830	127	703	259,29	Escluso — Manca delle caratteristiche di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Castelbottaccio	825	202	603	250,82	Incluso facoltativamente — Limitrofo al comune « montano » Civitacampomarano.
Lucito	890	198	692	240,78	Incluso facoltativamente — Limitrofo ai comuni « montani » di Trivento e Civitacampomarano.
Lupara	650	120	530	270,72	Incluso facoltativamente — Limitrofo ai comuni « montani » di Civitacampomarano e Castelmauro.
Provvidenti	851	241	610	225,25	Escluso — Manca delle caratteristiche di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Casacalenda	888	68	820	270,44	Escluso — Idem (come sopra).
Campolieto	909	420	489	175,40	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche — Non limitrofo a comune « montano ».
Ripabottoni	903	372	531	243,30	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche e di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Castellino del Biferno . . .	786	204	582	199,24	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche — Non limitrofo a comune « montano ».

Per esercitare le facoltà discrezionali ai fini dell'inclusione facoltativa del comune in oggetto nell'elenco dei comuni montani sarebbe pertanto necessario che si verificassero una delle seguenti condizioni.

a) il reddito medio per ettaro censito del comune di Morrone del Sannio si riduca almeno a lire 200 dalle 259,29 risultanti dagli elementi iscritti in catasto aggiornati al 1° luglio 1956 (inclusione di diritto);

b) il reddito medio per ettaro censito di uno dei comuni limitrofi di Castelbottaccio, Lucito, Casacalenda, Provvidenti si riduca almeno a 200 lire.

Poiché le accennate condizioni, come già sopra si è detto, non si verificano, la chiesta inclusione non può essere effettuata.

Né d'altro canto, la circostanza rappresentata dall'interrogante circa la riduzione che

il reddito medio avrebbe subito in dipendenza della situazione derivante dai danni causati alle colture dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1956, non può essere influente stante che gli accennati danni non hanno implicato una eventuale recisione degli estimi ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la determinazione della Cassa depositi e prestiti in merito alla richiesta, formulata nel giugno 1956, del comune di Montaquila (Campobasso) di mutuo della somma di lire 8.000.000, occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico, compreso fra le opere ammesse al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (23649).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Cassa depositi e prestiti ha già aderito al mutuo di lire 8 milioni chiesto dal comune di Montaquila (Campobasso) per costruzione dell'edificio scolastico.

Per l'ulteriore corso dell'operazione occorrono gli atti all'uopo richiesti dalla Cassa stessa al comune anzidetto.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se la gestione I.N.A.-Casa non ritenga necessario costruire in Montagnano (Campobasso) altri alloggi, che sono indispensabili per quella popolazione. (23663).

RISPOSTA. — Si chiarisce, al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la predisposizione dei piani per la costruzione degli alloggi spetta al comitato di attuazione I.N.A.-Casa, che agisce in piena indipendenza dagli organi tutori, i quali hanno l'esclusivo compito di accertare che siano osservate le norme in vigore (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265).

Il comitato di attuazione, nel predisporre i relativi piani di costruzione, si avvale essenzialmente di dati risultanti da studi effettuati su base tecnica, di dati statistici e, altresì, di informazioni, tutti elementi — questi — necessari ad accettare la effettiva posizione di ogni singola località, agli effetti della applicazione delle disposizioni legislative che regolano il sistema.

Poiché nella valutazione delle esigenze di alloggio della provincia di Campobasso, il comitato in parola non mancherà, ovviamente, di considerare anche quelle del comune di Montagnano, si assicura l'interrogante che è stato opportunamente interessato il comitato medesimo, affinché sia tenuto doveroso conto delle istanze di cui l'interrogante si è reso interprete.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Montaquila (Campobasso) di costruire un asilo infantile, che ora è sistemato in locali inadatti, privi di luce, insufficienti. (23666).

RISPOSTA. — Il primo programma di intervento della Cassa per il Mezzogiorno nel

settore degli asili infantili è stato rivolto a quelli fra i comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti, risultanti del tutto sprovvisti di istituzioni del genere e la cui situazione si manifestava di maggiore urgenza.

Il comune di Montaquila (Campobasso) risulta, invece, fornito di asilo infantile, sebbene di recente sia stato segnalato che i locali in cui esso funziona sono in cattive condizioni e, perciò, diventati inadatti.

Detto comune, pertanto, si classifica, in ordine di priorità di intervento, in un gruppo successivo, per il quale sono allo studio di questo comitato le ulteriori possibilità di intervento.

Ciò a parte le eventualità che il comune in parola intenda avvalersi di quanto disposto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nel qual caso, ove ammesso dai Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici a godere dei benefici da detta legge contemplati, beneficerebbe automaticamente anche dell'intervento finanziario integrativo della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Il Ministro: CAMPILLI.

CUCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda di disporre che il Ministero dei lavori pubblici, al quale è stato mandato dal Ministero della difesa, per il parere prescritto dalla legge, il progetto per l'aeroporto di Palermo « Punta Ruisi », unico progetto prescelto dalla commissione tecnica nominata dal Ministero della difesa, che la pratica sia svolta con carattere d'urgenza.

Ciò, in considerazione dello stato d'animo delle popolazioni del palermitano insofferenti per il molto tempo perduto a cagione di vane polemiche e di contrasti dilatori. (23614).

RISPOSTA. — Il progetto per l'aeroporto di Palermo si trova attualmente in corso d'istruttoria presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, al quale si è fatto presente l'urgenza dell'esame di detto elaborato.

Si assicura che non appena il progetto in parola perverrà a questo Ministero, verrà sottoposto all'Assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali ragioni gli impiegati delle segreterie universitarie non possono partecipare al concorso per esame, colloquio previsto dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

Si fa inoltre osservare che il danno che deriva alle persone che non possono partecipare, dopo decine di anni, a tale colloquio è assai grave, a parte il rischio di vedersi scavalcato da colleghi d'ufficio meno anziani. (23279).

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, stabilisce che le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B, undicesimo di gruppo C del personale civile delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, siano conferite mediante concorso per esame speciale al quale sono ammessi:

a) gli impiegati nominati in ruolo organico entro il 31 dicembre 1951, che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo, compreso quello di prova, pari ai due terzi dell'anzianità di servizio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesta per l'avanzamento mediante esami di idoneità ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C;

b) fermi i limiti di servizio di cui alla precedente lettera a), gli impiegati nominati in ruolo dopo il 31 dicembre 1951 in base a concorsi banditi entro tale data;

c) gli impiegati nominati nel ruolo di appartenenza anche dopo il 31 dicembre 1951 purché alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano maturato l'anzianità prescritta dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per gli esami di merito distinto per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A e nono di gruppo B e per l'esame di concorso per la promozione al grado undicesimo di gruppo C.

I periodi di servizio di cui alla lettera a) sono poi ridotti di due anni per gli impiegati che rivestono la qualifica di ex combattente, invalido di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, vedova di guerra non rimaritata e orfano di guerra o, per gli ex combattenti, del servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo se più favorevole.

Ciò premesso, si fa presente che, da un riesame della situazione dei ruoli delle segreterie universitarie, si è rilevato che, mentre tutti gli impiegati di gruppo A, dei gradi nono, decimo e undicesimo, immessi in ruoli

il 16 gennaio 1952, hanno titolo a partecipare al concorso in questione, in quanto hanno maturato l'anzianità all'uopo richiesta, solo parte degli impiegati di gruppo B e di gruppo C possono partecipare al concorso per esame speciale.

Fra coloro i quali non hanno titolo per essere ammessi agli esami, vi sono impiegati i quali, anteriormente alla nomina in ruolo organico, avvenuta il 1° febbraio 1952 per il gruppo B e il 1° agosto 1953 per il gruppo C, hanno chiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori del personale delle segreterie universitarie, ma nei cui confronti non è stato ancora possibile adottare il relativo provvedimento.

Tali impiegati — ai quali è da presumere intenda riferirsi l'interrogante — potrebbero partecipare ai concorsi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, soltanto se fosse emesso, nei loro confronti, il provvedimento formale di collocamento nei ruoli speciali transitori, oppure se, ai fini dei concorsi stessi, fosse equiparata la loro posizione di aspiranti alla immissione a quella degli impiegati per i quali è stato adottato il relativo provvedimento.

È al riguardo da tener presente che, al momento attuale, questo Ministero non ha la possibilità di emettere i provvedimenti di collocamento nei ruoli speciali transitori. E ciò perché il Ministero del tesoro — rilevato che le università e gli istituti di istruzione superiore sono enti di diritto pubblico, forniti di personalità giuridica e non amministrazioni statali — ha osservato che il personale non di ruolo, la cui assunzione è disposta dalle autorità accademiche e il cui stato giuridico è disciplinato dai regolamenti interni dei singoli atenei, è personalmente universitario e non riveste la qualifica di avventizio statale, dal che discende la impossibilità di applicare al personale stesso le norme sui ruoli speciali transitori che riguardano esclusivamente gli avventizi statali.

La questione forma tuttora oggetto di discussione tra questo Ministero e quello del tesoro; ma si ha ragione di ritenere che, quanto prima, sarà raggiunta una favorevole soluzione.

Si è ritenuto intanto di pregare il Consiglio di Stato di voler esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di considerare o meno sullo stesso piano, ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, gli impiegati appartenenti ai ruoli speciali transitori e coloro i quali ne hanno inol-

trato domanda, ma nei cui confronti non è stato ancora possibile emettere il provvedimento formale.

Qualora tale parere dovesse essere sfavorevole, l'amministrazione intende promuovere apposita disposizione di legge che valga ad eliminare le conseguenze, indubbiamente inique, derivanti da tale stato di cose.

Il Ministro: ROSSI.

DANTE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere lo stato degli atti relativi allo stanziamento della somma di lire 20 milioni per un dispensario antitubercolare intercomunale a Giarre (Catania), per la cui costruzione il comune ha acquistato il terreno necessario facendone donazione all'Alto Commissariato. (23160).

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 1952, questo Alto Commissariato concesse al Consorzio provinciale antitubercolare di Catania due contributi, per un ammontare complessivo di lire 20 milioni, per la costruzione dei dispensari antitubercolari di Giarre e Randazzo.

Successivamente, per accordi intervenuti localmente, questi uffici consentirono, in via eccezionale, l'impiego dei contributi stessi per la realizzazione del dispensario di Giarre, nell'intesa che l'Assessorato per l'igiene e la sanità per la Sicilia avrebbe provveduto al finanziamento integrale del dispensario di Randazzo. Soluzione, questa, rivelatasi inattuabile per sopravvenute difficoltà di ordine finanziario, che hanno impedito alla regione di assolvere gli impegni assunti.

In tale situazione ed al fine di definire la annosa questione, sono state interessate le autorità locali perché sia dato corso alla contemporanea costruzione dei dispensari di Giarre e di Randazzo, previo impegno, da parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Catania, della integrale realizzazione delle opere, sia pure con un contributo integrativo di questo Alto Commissariato.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

DAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano necessarie ed urgente disporre un contributo straordinario alla provincia di Belluno che, nella recente alluvione del 26 settembre 1956, ha subito, in tutte le sue vallate, ma specialmente in quella dell'Alpago, danni numerosi ed ingenti. (22246).

RISPOSTA. — A seguito dei danni prodotti dai violenti nubifragi abbattutisi nei giorni 25 e 26 settembre 1956 in provincia di Belluno, questo Ministero è prontamente intervenuto accreditando i necessari fondi per la esecuzione delle opere di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Tali interventi sono consistiti principalmente nel ripristino provvisorio del transito lungo varie strade comunali e nella ricostruzione delle opere arginali a difesa degli abitati di Frassenè e Pederoncon nel comune di Fonzaso, distrutte dalla piena alluvionale del torrente Cismon.

Per quanto riguarda la necessità della esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale nei territori montani della provincia di Belluno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per conto del quale anche si risponde, ha assegnato per il corrente esercizio finanziario la somma di lire 513.000.000, sugli stanziamenti di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 645, per interventi di carattere idraulico-forestale nella regione veneta.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'esatta interpretazione da dare al paragrafo secondo dell'articolo 7 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 5 maggio 1953.

In particolare interessa all'interrogante conoscere se, agli operai occupati stagionalmente in Germania, spetta, durante il periodo invernale, vale a dire dopo il rimpatrio e per sei mesi dallo stesso, l'assistenza di malattia. (23431).

RISPOSTA. — La questione dell'assistenza di malattia in Italia a favore dei lavoratori italiani stagionali dopo il loro rimpatrio dalla Germania è regolata dall'articolo 7 della Convenzione italo-tedesca in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. Tale articolo va interpretato nel senso che i lavoratori sud detti hanno diritto alle prestazioni assicurative per i casi di malattia (oltre che di maternità o di morte) a carico degli istituti assicuratori italiani solo nel caso in cui essi soddisfino alle condizioni specifiche nei paragrafi primo e secondo dello stesso articolo, cioè che, dopo il loro rimpatrio, essi:

1°) siano stati assunti in Italia in un ramo di attività soggetto all'assicurazione ob-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

bligatoria secondo la legge italiana, ovvero si siano assicurati in Italia volontariamente;

2°) raggiungano le condizioni richieste dalla legislazione italiana per aver diritto a tali prestazioni, ossia raggiungano i periodi di contribuzioni e di assicurazioni da essa richiesti.

A tale scopo il paragrafo secondo dell'articolo 7 stabilisce che debbono essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti sia in Italia, sia in Germania.

In tal modo rimarrebbe scoperto, ai fini dell'assistenza malattia, il periodo che intercorre fra il rimpatrio del lavoratore e la sua rioccupazione in Italia nei termini precisati dal suddetto articolo 7. Ed è precisamente la mancanza di assistenza a carico degli organi assicurativi italiani in questo periodo che giustamente preoccupa l'interrogante. Tuttavia il problema è in parte risolto dall'articolo 9 della stessa convenzione, il quale stabilisce che il lavoratore italiano rimpatriato dalla Germania ha diritto alle prestazioni assicurative specificate dall'articolo 7 a carico degli organismi tedeschi anche se si ammala in Italia, ma non oltre il periodo di copertura previsto dalla legislazione tedesca.

In conclusione, quindi, rimane effettivamente scoperto, ai fini assicurativi in questione, il periodo compreso fra la cessazione della copertura tedesca e la rioccupazione in Italia del lavoratore italiano rimpatriato. Ciò non toglie tuttavia — e l'interrogante vorrà certamente darne atto — che la convenzione italo-tedesca, attribuendo in genere ai connazionali benefici maggiori di quelli previsti da altre convenzioni, resta nel suo complesso estremamente favorevole al lavoratore italiano.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Fedele Leva fu Vito, da Canosa (Bari), classe 1899, distretto di Barletta.

L'interrogante è informato che la pratica è stata trasmessa fin dal 28 luglio 1954 dal Ministero difesa, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 13 luglio 1949, n. 1250. (17394).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quanto ci sia di vero circa i progetti predisposti dal-

l'A.N.A.S. e dalla direzione delle ferrovie dello Stato, per l'esclusione del centro di Foggia dal percorso dalla statale Adriatica n. 16, nel tratto Termoli-Bari, e per lo smistamento del traffico ferroviario Bari-Napoli al bivio Cervaro.

Tali progetti non apporterebbero alcun concreto beneficio ai viaggiatori, essendo inesistente il vantaggio di tempo realizzabile, e danneggerebbero sensibilmente il capoluogo della Daunia, attualmente in pieno sviluppo, escludendolo dal flusso del traffico stradale e ferroviario, a cui, con la ricchezza delle sue attrezzature tecniche e logistiche, esso reca notevole vantaggio. (23477).

RISPOSTA. — Al riguardo, a nome anche del Ministro dei lavori pubblici, mi pregio comunicare quanto segue.

Con la elettrificazione della linea ferroviaria Foggia-Bari, non è previsto l'istadamento di nessun treno viaggiatori ordinario per il bivio di Cervaro.

La strada statale n. 16 « Adriatica », nel tratto Termoli-Bari, dovrà essere variata in molti punti, per eliminare le attuali gravi viziosità plano-altimetriche.

Trattasi, però, di opere per la cui realizzazione sono necessarie spese ingenti che, date le limitate disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S., potranno affrontarsi soltanto gradualmente.

Di tali varianti esistono, per ora, solo studi di grande massima per cui non è possibile precisarne sin da ora il percorso.

Tali studi verranno sollecitati al fine di definire il tracciato e la spesa occorrente.

In tale sede, le necessità di Foggia saranno tenute senz'altro presenti e si cercherà di contemperarle nel miglior modo possibile con quelle di interesse generale e di funzionalità della strada statale.

Il Ministro: ANGELINI.

DE LAURO MATERA ANNA E BERLINGUER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre, per ragioni di equità, che gli enti a cui i provveditorati hanno concesso corsi di scuola popolare per il corrente anno scolastico, siano tenuti ad effettuare le nomine dei maestri in base alle graduatorie provinciali. (23472).

RISPOSTA. — Il conferimento degli incarichi nei corsi di scuola popolare è disposto in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, ratificato con mo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

dificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326. Tale articolo stabilisce che « nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi ». La sola limitazione posta all'esercizio di tale facoltà da parte degli enti ed associazioni è quella indicata nel comma successivo dello stesso articolo: « L'insegnante deve essere prescelto fra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e di supplenza ». Non appare legittimo pertanto, qualora si riconosca, come è unanimemente ammessa, l'utilità della collaborazione degli enti e delle associazioni nel campo della scuola popolare, negare ad essi l'esercizio di un loro diritto.

Si fa notare, infine, che tale diritto è riconosciuto a tutti gli enti ed a tutte le associazioni, che operano nel campo della scuola popolare.

Il Ministro: ROSSI.

DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in relazione a quanto pubblicato da alcuni giornali, indirettamente confermato da una dichiarazione della questura di Roma — se egli fosse al corrente delle misure disposte dal ministro dell'interno contro alcuni iscritti alla democrazia cristiana, sospettati di aver stampato al ciclostile e diffuso all'interno del partito una circolare contro lo stesso ministro.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere i motivi addotti alla polizia per ottenere, dalla procura della Repubblica di Roma l'autorizzazione ad effettuare il controllo telefonico dei predetti iscritti alla democrazia cristiana, i risultati degli interrogatori eseguiti dalla questura di Roma e protratti fino a quando l'intervento di parlamentari democristiani e di personalità vaticane non impose il rilascio dei fermati, fra i quali si trovava il segretario di un sottosegretario di Stato in carica, e infine le misure che il Presidente del Consiglio intende adottare per garantire libertà d'azione politica a tutti quei democristiani che non sono d'accordo con il ministro dell'interno, loro collega di partito. (23265).

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio.

Nella sua normale opera di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge sulla stampa, la questura di Roma venne a conoscenza nel novembre 1956 che un libello a carattere denigratorio nei confronti del Mini-

stro dell'interno era stato diffuso clandestinamente.

Atteso che la stampa clandestina forma oggetto di reato punito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con pena restrittiva della libertà personale fino a due anni di reclusione, vennero svolte indagini per l'individuazione dei responsabili.

Nel corso di detti accertamenti furono acquisiti indizi a carico di quattro persone, le quali furono convocate dalla questura per le opportune contestazioni.

La loro sosta in questura si protrasse per tempo strettamente necessario alla raccolta delle dichiarazioni ed alla compilazione dei relativi verbali.

Nessun controllo telefonico fu effettuato in rapporto ai suddetti accertamenti.

La questura ha riferito il fatto alla competente autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Tommaso Rutti, classe 1910, residente a Iesi (Ancona), in via Castelfidardo n. 3, posizione n. 77295. (22257).

RISPOSTA. — Gli atti sono stati trasmessi in data 15 luglio 1954 al Ministero difesa-esercito, ispettorato per le pensioni ordinarie, non risultando avere il signor Rutti prestato servizio durante l'ultima guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRECI.

DI MAURO E FALETRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) perché non è stato provveduto alle riliquidazioni delle pensioni statali che avrebbero dovuto essere attuate con decorrenza 1° luglio 1956;

b) se risultano esatte le notizie che le riliquidazioni stesse saranno definite tra 14-15 mesi;

c) se non ritiene opportuno, qualora le notizie di cui sopra risultino esatte, disporre la massima intensificazione del lavoro, e, intanto, la corresponsione di adeguati acconti in modo da venire incontro, sia pure parzialmente, alla ansiosa attesa dei pensionati. (22469).

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, occorre anzitutto permettere che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e del-

la legge 11 luglio 1956, n. 734, è necessario effettuare nei riguardi dei vecchi pensionati una vera e propria nuova liquidazione della pensione in godimento, sulla base degli stipendi conglobati, a datare dal 1° luglio 1956. In tale sede bisogna anche applicare le nuove norme in materia di liquidazione, e dal fascicolo personale di ciascun ex dipendente statale, ora pensionato, si devono quindi rilevare gli elementi occorrenti per il calcolo della nuova pensione: grado i qualifica, anzianità di servizio, aumenti di favore per campagne di guerra od altro, periodo di permanenza nell'ultimo grado o qualifica, ai fini di determinare in base alle norme sancite dai provvedimenti delegati, lo stipendio da considerare nella riliquidazione.

Ora tutti questi adempimenti richiedono necessariamente del tempo ed essi, d'altra parte, non possono che essere fatti dalle singole amministrazioni centrali alle dipendenze delle quali i pensionati, quando erano in servizio, prestavano la loro attività.

Ciò premesso, è ovvio che la riliquidazione delle pensioni, di per sé stessa semplificata per quanto in particolare attiene alle nuove norme stabilite in materia, diventa, viceversa, una operazione di una certa complessità per tutte le fasi preliminari di ricostruzione della carriera giuridica ed economica dell'ex dipendente statale.

Le amministrazioni centrali alle quali è affidato il lavoro della riliquidazione hanno dovuto opportunamente organizzarsi; comunque ora il lavoro stesso è già avviato, e pur non potendosi fare previsioni circa la sua durata, risulta che esso procede abbastanza spedidamente.

L'amministrazione del tesoro, d'altra parte, per quanto di sua competenza, non appena pubblicata la legge n. 734 sopra citata, ha immediatamente impartito le istruzioni e diramate le tabelle ed i prontuari per il sollecito calcolo della pensione lorda e netta spettante ai vari gradi o qualifiche della gerarchia statale e per le varie anzianità di servizio.

È stata poi autorizzata la prosecuzione del pagamento, a titolo di acconto, dell'assegno integrativo temporaneo del 16 per cento che avrebbe dovuto cessare per legge col 30 giugno 1956, nonché dell'assegno di caroviveri nelle vecchie misure più favorevoli. Inoltre questo Ministero ha disposto che non appena liquidata la nuova pensione essa sia ammessa subito a pagamento, e cioè senza attendere che la Corte dei conti abbia registrato il relativo decreto di riliquidazione.

Allo scopo, poi, di accelerare, per quanto possibile, il lavoro presso le varie amministrazioni ha acconsentito che il lavoro stesso venga eseguito con il sistema del cottimo che verrà retribuito con la corresponsione di compensi speciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Da quanto sopra, risulta che il tesoro, per quanto di sua competenza, ha adottato da tempo tutti i provvedimenti necessari per porre in grado le singole amministrazioni di effettuare, con sollecitudine, la riliquidazione delle vecchie pensioni.

Chiarito quanto sopra, è ovvio che eventuali, particolari sollecitazioni non possono che essere rivolte alle varie amministrazioni interessate, alle quali per altro dovrà essere lasciato necessariamente un sufficiente margine di tempo per procedere alla definizione delle pratiche che presso alcuni Ministeri (difesa, ferrovie, pubblica istruzione) raggiungono un numero veramente considerevole.

Il Ministro: MEDICI.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere perché nel popoloso centro di Modica (Ragusa), dove pure esistono sezioni staccate di scuola media, esse siano tutte concentrate nel centro e nessuna ne sorga a Modica Alta, che fornisce la metà circa della popolazione scolastica.

Per conoscere se il Ministro sia informato del voto unanime espresso in proposito dal consiglio comunale di Modica, che ha offerto anche locali idonei per il trasferimento nei quartieri alti di una delle sezioni di scuola media di Modica. (23566).

RISPOSTA. — Il Ministero è al corrente delle esigenze espresse dal consiglio comunale di Modica in merito all'istituzione di una seconda scuola media statale, perché al riguardo è stata avanzata domanda in data 23 ottobre 1956.

Pur dovendosi prescindere dalle possibilità che saranno offerte, in tema d'istituzioni di scuole secondarie, dal prossimo bilancio, si comunica che la relativa documentazione dev'essere regolarizzata e perfezionata nei sensi che il Ministero ha indicato con nota n. 3978 del 10 dicembre 1956 diretta al provveditore agli studi di Ragusa.

Il Ministro: ROSSI.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda predisporre gli opportuni provvedimenti per-

ché sia istituita al più presto una scuola media statale nel comune di Monterosso Almo (Ragusa). Tale richiesta si fonda su una viva esigenza di detto comune e del vicino comune di Giarratana. Numerose famiglie dei due centri rinunziano infatti al proseguimento degli studi dei figli perché le scuole medie più vicine (Ragusa, Chiaramonte) distano oltre venti chilometri, e scarsi e costosi sono i mezzi di comunicazione. (23567).

RISPOSTA. — Nessuna richiesta del comune di Monterosso Almo (Ragusa) è pervenuta al Ministero in merito all'istituzione di una scuola media statale.

Per l'inoltro di tale richiesta si rimanda alla circolare del 9 ottobre 1954, n. 3746, diretta ai provveditorati agli studi (bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione — parte I J n. 45 dell'11 novembre 1954) sull'osservanza delle modalità e dei termini in materia previsti dalle leggi in vigore; ma, circa l'accoglimento, dato il considerevole numero di domande del genere acquisite agli atti, e, d'altra parte, non conoscendosi gli stanziamenti che dal nuovo esercizio finanziario saranno destinati all'apertura di nuove scuole medie, sono spiacevoli di non poter dare per ora alcun concreto affidamento in proposito.

Il Ministro: ROSSI.

FLOREANINI GISELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ragioni ostino all'espletamento della pratica di pensione di guerra a Frossati Filippo di Pietro, presentata nel 1948, che già ebbe nel 1951 visita medica nella quale gli venne riconosciuta la settima categoria. (22936).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la copia dei documenti in base ai quali venne compilato il modulo B ed ai carabinieri di Griffa un rapporto informativo circa l'attività svolta nel periodo partigiano.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la conservazione dell'altare maggiore della chiesa di Rovito (Cosenza), già dichiarato opera d'arte. (22499).

RISPOSTA. — Da un sopralluogo eseguito dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Cosenza, è risultato che la chiesa di Rovito si presenta effettivamente in condizione di

pericolosità per il cedimento di una parte della copertura a tetto, e in particolare della parte che copre la cupola soprastante l'altare maggiore.

Detto altare è dotato di una pala del secolo XVII-XVIII composta di una cornice ad ordine architettonico in legno decorato di un certo interesse, che racchiude tre tele di nessun pregio. Le condizioni di detta pala d'altare non sono buone, e cioè anche per l'umidità che si è diffusa nella parte a seguito dello sfondamento del tetto; ma la sua consistenza era già minata dal tempo, e pertanto non si ritiene prudente il rimuoverla.

Il Provveditorato alle opere pubbliche interessato dal soprintendente ha fatto presente l'impossibilità di un proprio intervento, perché i danni da riparare non rientrano tra quelli alluvionali che formano oggetto di un apposito provvedimento.

Per quanto concerne l'auspicato intervento di questa amministrazione, si fa presente che, data la insufficienza dei fondi di bilancio già impegnati per opere di maggiore urgenza e importanza, un eventuale finanziamento non potrebbe essere preso in considerazione, prima dell'esercizio 1957-58, anche nella fiducia che potranno allora essere risolte le difficoltà ora mosse dagli organi controllo, in ordine alla rimborsabilità delle spese sostenute dallo Stato per restauri eseguiti su immobili monumentali di proprietà non statale.

Il Ministro: ROSSI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali somme vengano abitualmente stanziati dal suo Ministero per i restauri e la manutenzione del palazzo ducale di Mantova, insigne opera d'arte, attrazione notevole per gli studiosi e i turisti italiani e stranieri.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se tali erogazioni siano ritenute adeguate alle evidenti necessità di una sollecita sistemazione — decorosa e definitiva — del palazzo medesimo. (23150).

RISPOSTA. — Gli stanziamenti che il Ministero ha disposto nell'ultimo quinquennio in favore del palazzo ducale di Mantova ammontano complessivamente alla somma di lire 39.250.000 con una media annuale di lire 8 milioni.

Le somme erogate, indubbiamente, non corrispondono alle necessità del vasto immobile, cui occorrerebbero fondi molto più cospicui per dare ad esso quella decorosa e definitiva sistemazione auspicata dall'interrogante.

D'altra parte, attesa la nota insufficienza dei fondi annualmente iscritti in bilancio, e, data l'ingente mole delle opere di restauro che dovrebbero essere eseguite a favore del patrimonio storico — artistico nazionale, l'amministrazione non ha modo, purtroppo, di poter erogare, sollecitamente, l'intera somma necessaria al completamento del restauro al palazzo ducale, ma solo con gradualità ed entro i limiti consentiti dal bilancio.

Il Ministro: Rossi.

GASPARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia di un prossimo trasferimento della sede dell'ufficio postale di CasalINTRADA (Chieti) da quella recentemente occupata ad altra già adibita ad aula scolastica, e se, mentre tale trasferimento non risponde ad alcuna esigenza funzionale dell'ufficio postale, sia ammissibile che per il solo trascurabile vantaggio della centralità, le competenti autorità scolastiche ritengano di dovere consentire il trasferimento di circa 30 bambini in un locale di ridottissima cubatura, senza i più elementari requisiti e servizi igienici ed all'estrema periferia dell'abitato. (22478).

RISPOSTA. — Nel capoluogo di CasalINTRADA le scuole dispongono di cinque aule, in edificio ove sono collocati anche gli uffici del municipio.

L'anno scorso due aule erano poste al primo piano, a livello dei locali comunali, e tre a pianterreno.

Quattro aule avevano l'accesso nel portone principale dell'edificio, mentre una delle aule a pianterreno aveva porta indipendente e ad immediato contatto con la piazza del paese.

Quest'ultima aula è stata sostituita con altra situata al primo piano, perché la maestra era costretta a tenere chiusa la porta che dava direttamente sulla piazza del paese.

Vero è che all'aula al primo piano si accedeva con 17 gradini ripidi, ma il sindaco, dietro invito del direttore didattico, ha assicurato che avrebbe eliminato l'inconveniente della scala esterna mediante sistemazione di porta interna atta a rendere possibile l'accesso alla nuova aula per il portone principale; talché tutte e cinque le aule avranno l'ingresso nel portone principale dell'edificio.

Il Ministro: Rossi.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno concedere il contributo dello Stato per

la costruzione della casa comunale di San Salvo (Chieti) relativamente al secondo ed ultimo lotto di nove milioni, considerando che il suddetto comune di oltre 5000 abitanti ha gli uffici comunali ubicati in un vecchio edificio di proprietà privata, privo del minimo indispensabile di decoro e di funzionalità. (23084).

RISPOSTA. — Nel programma dei lavori da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, è stata compresa la costruzione del secondo lotto della casa comunale del comune di San Salvo (Chieti) per una spesa di lire 9.000.000.

Di quanto sopra è stata data comunicazione agli enti interessati con ministeriale 5 dicembre 1956, n. 20673.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GASPARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre che nel piano di costruzioni relative all'edilizia scolastica, che saranno finanziate nel corso dell'esercizio finanziario 1956-57, siano compresi gli edifici scolastici rurali richiesti dall'amministrazione comunale di Pretoro (Chieti) per le frazioni Ponte e Pagnotto.

La costruzione dei suddetti edifici scolastici è indispensabile ove si tenga presente che nelle due suddette frazioni montane non esistono assolutamente locali che abbiano i requisiti minimi di agibilità e di abitabilità tali da sottoporre gli alunni, specie durante il lungo e durissimo inverno ai disagi più gravi e metterli così in condizioni di potere frequentare con normale profitto la scuola. (23132).

RISPOSTA. — Non è stato finora possibile accogliere le domande presentate dal comune di Pretoro, per l'ammissione ai benefici di legge per la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Ponte e Pagnotto.

Il comune ha ora rinnovato tali domande che saranno esaminate, con la dovuta attenzione, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di accogliere la domanda presentata dall'ammini-

strazione comunale di Paglieta (Chieti) per ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge n. 589/1959 per la costruzione dell'asilo infantile, in considerazione che il comune di Paglieta è uno dei pochissimi comuni superiori a 5000 abitanti che non abbiano un asilo infantile sistemato sia pure alla meglio in locali di fortuna. (23169).

RISPOSTA. — I programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono compilati dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, previo esame comparativo delle domande che gli enti interessati debbono presentare, come previsto dall'articolo 4 della menzionata legge, entro il 30 settembre di ogni anno, al competente provveditore agli studi.

Pertanto, qualora il comune di Paglieta (Chieti), uniformandosi alle menzionate disposizioni, abbia rinnovato tempestivamente la domanda intesa ad ottenere il contributo statale per la costruzione dell'asilo infantile nel capoluogo, la domanda stessa sarà tenuta in considerazione, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, nella formazione del programma del corrente esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della chiesa parrocchiale nel comune di Torrebruna (Chieti), per la quale è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e se non ritenga accelerare gli ulteriori atti istruttori in considerazione che la vecchia chiesa parrocchiale è stata da tempo dichiarata pericolante dal genio civile perché investita da un esteso movimento franoso. (23170).

RISPOSTA. — La costruzione della nuova chiesa parrocchiale di Torrebruna (diocesi di Trivento) non è compresa in alcuno dei programmi predisposti a carico dei fondi stanziati ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522. Nel programma approvato per l'esercizio 1956-57 è stata compresa soltanto la costruzione della casa canonica e dei locali ad uso di ministero pastorale, annessi alla suddetta chiesa.

Ciò premesso, per l'eventuale inclusione della costruzione del sacro edificio nel programma che verrà compilato nel prossimo esercizio finanziario 1957-58, è necessario che

l'ordine diocesano provveda a segnalare detta necessità alla pontificia commissione per l'arte sacra, con precedenza assoluta su altre opere relative alla diocesi. L'accoglimento di detta richiesta sarà però subordinata ai fondi che saranno assegnati a questo Ministero per la costruzione di nuove chiese.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GASPARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Archi (Chieti) intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 645/1954 sulla spesa di lire 30 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo.

La realizzazione della suddetta opera ha carattere di particolare urgenza per i seguenti motivi:

a) assoluta insufficienza delle attuali aule a disposizione in rapporto al numero delle classi e degli alunni;

b) mancanza dei più elementari requisiti igienici nelle aule attualmente in uso disperse ai quattro angoli del centro abitato, senza servizi igienici, senza riscaldamento e senza i più indispensabili requisiti anche dattici;

c) impossibilità di fronteggiare le sempre crescenti esigenze della scuola elementare in rapporto alla acutissima crisi di alloggi per le distruzioni operate dalla guerra e per la mancanza assoluta di nuove costruzioni a causa del tono economico estremamente depresso della popolazione. (23209).

RISPOSTA. — Il comune di Archi (Chieti) presentò, nei decorsi esercizi finanziari, domanda per essere ammesso al contributo dello Stato ai fini della costruzione di un edificio scolastico nel capoluogo.

La domanda non poté essere accolta, essendosi dovuto provvedere, con i fondi disponibili, a soddisfare esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni della stessa provincia.

Nel corrente esercizio finanziario lo stesso comune ha rinnovato la domanda di contributo; questa sarà esaminata con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda presentata dall'amministrazione comunale di Paglieta (Chieti), intesa ad ottenere la statizzazione della locale scuola media comunale parificata. (23210).

RISPOSTA. — La richiesta di istituzione di una scuola media statale nel comune di Paglieta (Chieti) è regolare e completa nella documentazione.

Il mancato accoglimento sino ad oggi è dovuto unicamente a difficoltà di bilancio.

In atto non è possibile prevedere se o in quale misura tali difficoltà saranno superate dal prossimo esercizio finanziario, ai fini dell'istituzione con decorrenza 1° ottobre 1957.

Il Ministro: ROSSI.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda presentata dall'amministrazione comunale di Palmoli (Chieti) per l'allacciamento telefonico delle frazioni Immerse, Canatoniera e Melania.

Detto allacciamento, infatti, è l'unico mezzo per togliere dall'isolamento completo durante i lunghi mesi invernali le suddette popolose frazioni montane, sprovviste di ogni collegamento stradale con il capoluogo comunale e con altri centri, collegamento indispensabile per l'espletamento dei servizi più urgenti, compreso quello sanitario, che hanno sede nel capoluogo comunale. (23363).

RISPOSTA. — Le citate frazioni di Immerse, Canatoniera e Melania, del comune di Palmoli (Chieti), non si trovano nelle condizioni minime di popolazione, distanza dal più vicino posto telefonico pubblico ed altitudine sul livello del mare, congiuntamente previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per avere titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Le frazioni medesime, o talune di esse, potrebbero eccezionalmente fruire di tale beneficio qualora venisse riconosciuto che, oltre ad avere almeno 300 abitanti, concorrono, nei loro confronti, i particolari motivi, specialmente di ordine sociale, previsti dalla lettera d) della citata legge n. 1123.

In proposito è stata chiesta alla competente prefettura una circostanziata relazione e, qualora l'accertamento abbia esito favorevole, questo Ministero prenderà in attento

esame la possibilità di realizzare i collegamenti di cui trattasi, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

GASPARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dal comune di Filetto (Chieti) per il finanziamento della costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Viano e Lenzetta con i benefici previsti dalla legge n. 645 sull'importo preventivato per ciascun edificio nella somma di lire 6 milioni.

La costruzione dei suddetti edifici scolastici ha carattere di particolare urgenza in quanto le suddette frazioni, come il centro abitato di Filetto, furono gravissimamente danneggiate dai bombardamenti per cui le scuole sono ubicate in locali sprovvisti dei più elementari requisiti. (23685).

RISPOSTA. — La domanda di cui all'interrogazione sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

*Il Ministro della pubblica istruzione.
ROSSI.*

GASPARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno accogliere la domanda relativa alla concessione del contributo dello Stato, prevista dalla legge numero 645, sulla somma di lire 5.250.000, necessaria per il completamento dell'edificio scolastico nel centro abitato di Filetto (Chieti).

La richiesta presenta particolari caratteri di urgenza in quanto una prolungata interruzione dei lavori porterebbe ad un notevole danneggiamento delle opere già eseguite a causa delle forti avversità atmosferiche attuali in quella zona montana. (23701).

RISPOSTA. — Il comune di Filetto è stato ammesso al contributo statale nell'esercizio finanziario 1949-50 nella spesa preventivata in lire 14.500.000 per la costruzione di un edificio scolastico.

Il comune ha ora presentato domanda per ottenere una integrazione di fondi ai sensi

della legge 9 agosto 1954, n. 645. Tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere resa operante la legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

Tale legge, come è noto, non prevede soltanto la regolarizzazione della posizione di coloro che hanno potuto essere comandati a enti analoghi, ma si riferisce pure agli ex dipendenti che per una qualsiasi ragione non sono stati sistemati e pertanto sono privi di qualsiasi stipendio. Rendere operante la citata legge rappresenta per questi ultimi una questione vitale. (22872).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, deve, in via preliminare, precisare che la legge 12 febbraio 1955, n. 44, è diretta sostanzialmente a disciplinare, nei confronti del predetto personale:

il reimpiego, presso enti pubblici similari a quelli di provenienza, operanti nel territorio della Repubblica, e ciò con appositi decreti dei ministri competenti di concerto con il ministro per il tesoro,

la corresponsione — in base ad apposite modalità da stabilire mediante decreto del ministro per il tesoro d'intesa con i ministri interessati, e nella misura del 50 per cento, a carico dello Stato — degli assegni arretrati decorrenti dalla data dell'abbandono della sede di provenienza a quella del reimpiego;

la definizione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Da quanto sopra risulta che per la parte afferente al reimpiego del personale in parola, il tesoro interviene solo in sede di emanazione dei relativi decreti, su proposta dei ministeri competenti; salvo per quanto attiene agli ex dipendenti di enti pubblici sottoposti alla vigilanza del tesoro (nel caso concreto risultano presentate alla Direzione generale del tesoro numerose domande da parte di ex dipendenti delle cessate Casse di risparmio di Pola, Fiume e Zara), i cui provvedimenti

rientrano nella esclusiva competenza del tesoro medesimo.

Ciò premesso, si fa presente che sono già in corso di definizione le proposte all'uopo formulate da taluni ministeri, le quali dovranno successivamente concretarsi nei provvedimenti suindicati.

Per quanto poi riguarda la parte concernente la corresponsione degli assegni arretrati al personale in parola reimpiegato, o ancora da reimpiegare, questa amministrazione ha già richiesto a tutti i ministeri interessati gli elementi necessari per la determinazione delle modalità, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 44 del 1953, in base alle quali tale corresponsione dovrà essere effettuata.

Gli elementi che al riguardo pervengono a questa amministrazione formano già oggetto di esame e di proposta ai singoli ministeri, da cui dovranno scaturire le cennate modalità.

Relativamente, infine, alla definizione del trattamento di quiescenza a favore del personale in parola, si fa presente che la competenza in materia non è del Ministero del tesoro, bensì delle amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti di provenienza o su quelli presso i quali è avvenuto o dovrà essere effettuato il reimpiego del personale stesso.

Il Ministro: MEDICI.

GERACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere perché al personale della direzione generale antichità e belle arti qualificato « assistente e restauratore » (già inquadrato nel ruolo speciale transitorio ed ora passato nel ruolo aggiunto) sia stato attribuito, con gravissimo danno economico, il trattamento di « applicato » ed « applicato aggiunto », a seconda della anzianità, corrispondente ai vecchi gradi dodicesimo e tredicesimo, contrariamente al disposto inequivocabile dell'articolo 6, comma secondo, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che dice: « al personale collocato nei ruoli speciali transitori verrà concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica ».

Ora il grado iniziale del ruolo organico dei restauratori e degli assistenti è il vecchio grado undicesimo e non i gradi dodicesimo e tredicesimo, pertinenti invece al personale di ordine amministrativo, e che perciò vengono attribuiti erroneamente ai restauratori e agli assistenti. (23524).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, attribuendo agli impiegati dei ruoli aggiunti

degli aiutanti e dei restauratori il trattamento economico relativo alle qualifiche di applicato aggiunto e applicato, si è attenuta strettamente a quanto disposto per le carriere esecutive dall'articolo 71, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

In tale articolo è detto appunto che le carriere esecutive dei ruoli aggiunti comprendono le qualifiche di applicato aggiunto e applicato o equiparate.

Del resto, l'attribuzione di tali qualifiche corrisponde ad un principio di equità, perché nel caso contrario, si sarebbe venuto ad attribuire agli impiegati dei ruoli aggiunti degli aiutanti e dei restauratori la qualifica e il trattamento economico di primo aiutante e primo restauratore dopo tre anni di servizio, mentre gli impiegati dei ruoli organici conseguono tale qualifica con promozione a ruolo chiuso dopo almeno cinque anni di servizio nella qualifica inferiore.

L'interpretazione data da questa amministrazione è stata convalidata dagli organi di controllo che hanno ammesso alla registrazione i relativi decreti.

Il Ministro: ROSSI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intende intervenire con urgenza per il ripristino degli assegni nei confronti della direzione della sede di Napoli dell'I.N.P.S. che, con provvedimento quanto meno inopportuno, ha sospeso la corrispondenza degli assegni familiari ai soci delle cooperative di operai pastai di Gragnano, assumendo trattarsi di cooperative di comodo costituite nell'esclusivo interesse dei proprietari dei pastifici.

L'interrogante, mentre rileva che l'intervento sollecitato appare tanto più giusto quando si consideri che, ove risultassero fondate le contestazioni dell'Istituto, i datori di lavoro risponderebbero della infrazione anche in sede penale, chiede di conoscere l'esito degli accertamenti già esperiti nei confronti delle ditte cooperative a mezzo dell'ispettorato del lavoro. (23424).

RISPOSTA. — Questo Ministero da tempo ha impartito opportune direttive ai dipendenti organi dell'ispettorato del lavoro, allo scopo di reprimere il fenomeno della mediazione di manodopera.

Detta azione è stata intensa anche nella zona di Gragnano, dove la quasi totalità dei pastifici locali, dopo aver proceduto al licen-

ziamento del proprio personale, ha continuato a svolgere l'attività a mezzo di cooperative formate dai dipendenti licenziati, stipulando, con queste, pseudo appalti per la fabbricazione della pasta. Le ditte corrispondono un compenso fisso per ogni quintale di sfarinato manufatturato, ed il ricavato viene diviso tra i soci, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestato per un importo giornaliero unitario che, raffrontato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi di categoria, risulta nettamente inferiore al salario corrente nella zona. La lavorazione viene eseguita con macchinari di esclusiva proprietà delle ditte, nei locali di queste ultime e sotto la direzione tecnica di persone di fiducia di esse.

In considerazione di tanto, il predetto ispettorato, ritenuto che la vera natura del rapporto fra le cooperative e le ditte è la fornitura della manodopera, ha provveduto a denunciare alla competente autorità giudiziaria i responsabili delle cooperative e delle ditte, gli uni per il reato di mediazione della manodopera, gli altri per aver assunto personale dipendente non per il tramite dell'ufficio di collocamento. Lo stesso ispettorato, inoltre, ha provveduto a segnalare a questo Ministero le cooperative in questione, ai fini di ispezioni straordinarie.

In relazione a tale particolare situazione, tuttavia, il predetto ispettorato non aveva ritenuto di provocare la sospensione dei rimborsi degli assegni familiari alle cooperative medesime, allo scopo di non aggravare le già disagiate condizioni economiche dei prestatori d'opera di Gragnano.

Risulta, tuttavia, che iniziative di sospensione degli assegni familiari furono prese direttamente dalla competente sede dell'I.N.P.S., la quale, comunque, in data 11 dicembre 1956 ha dato assicurazioni all'ispettorato del lavoro di aver revocato i provvedimenti di sospensione degli assegni familiari per le cooperative che già avevano ottenuto l'iscrizione alla Cassa unica, nonché per quelle di nuova costituzione, salvo le definitive determinazioni che saranno adottate dopo l'esame dell'intera questione di carattere generale.

Il Ministro: VIGORELLI.

GOZZI, BURATO E PERDONA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio risentito negli ultimi anni dalla popolazione della Lessinia (prealpi veronesi) a seguito dei danni arrecati alla sua economia dalle esercitazioni estive di tiro eseguite da reparti di artiglieria del Comiliter di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

Bolzano, e se non ritenga, esaudendo le vive istanze di quella popolazione, di dare disposizioni perché dette esercitazioni nel futuro si svolgano in altro territorio. (23348).

RISPOSTA. — L'attività addestrativa dei reparti di artiglieria dipendenti dal IV e dal V corpo d'armata, viene svolta nella zona di Lessinia, mancando nel territorio di giurisdizione dei due predetti corpi d'armata, altre zone adatte per svolgere tali esercitazioni.

Come è già avvenuto in passato, così anche per il futuro le autorità militari non mancheranno, comunque, di prendere tempestivamente accordi con le autorità civili locali nell'intento di limitare per quanto possibile danni e disagi economici alla popolazione.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

LOPARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali nella sessione di esami per l'iscrizione negli albi di procuratore, giusta quanto è pubblicato a pagina 4868 dalla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1956, n. 326 siano state escluse le sedi di corte d'appello di Aquila e di Potenza.

L'interrogante, nel far rilevare che specialmente per la sede di Aquila non si può parlare di scarso concorso di candidati in quanto nella ultima sessione rilevante fu invece il numero dei partecipanti, chiede che si ripari all'omissione al più presto. (23759).

RISPOSTA. — Con mio decreto in data 8 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 corrente, anche nelle sedi delle corti d'appello di Potenza e dell'Aquila sono stati indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Il Ministro: MORO.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ostacoli si oppongono all'espletamento della pratica di pensione di guerra posizione 4988 intestata a Vistarini Mario fu Pasquale, residente a Tortona (Alessandria). Prima di ricevere il decreto di pensione il Vistarini morì a causa dell'infermità per cui era stata chiesta la pensione stessa. È stata avanzata allora la istanza per l'indiretta a favore del padre Pasquale il quale morì l'11 dicembre 1955. È stata avanzata la domanda a favore della madre Amabile Goggi. Anche la madre morì il 20 luglio 1956 e unica erede è rimasta la sorella del Mario Vistarini, la quale è ora in attesa dei ratei che di legge le sono dovuti. (23191).

RISPOSTA. — La domanda è stata respinta con decreto ministeriale n. 00018794 del 1° agosto 1955 per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte l'ex militare Vistarini Mario.

Nessuna domanda risulta pervenuta da parte della madre, signora Amabile Goggi, che, comunque, sarebbe stata respinta per lo stesso motivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MADIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda improponibile disporre che le scuole elementari siano fornite di riscaldamento, considerato che persino nella capitale esistono scuole elementari (come la Pistelli) dove i bambini vivono in aule gelide, sprovviste di qualsiasi forma di riscaldamento. (23404).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 55, lettera e), del testo unico 23 novembre 1928, n. 577, è competenza delle amministrazioni comunali provvedere anche al riscaldamento delle aule adibite a scuole elementari.

Assicuro che il Ministero ha interessato il provveditore agli studi di Roma per quanto riguarda le scuole elementari di Roma, mentre si riserva di diramare apposita circolare agli altri provveditori agli studi.

Il Ministro: ROSSI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Onde voglia sollecitare il competente ufficio per definire la pratica di pensione di guerra di Bortoli Erasmo di Giacomo (diretta militare).

In data 5 maggio 1955 fu comunicato all'interessato il provvedimento trasmesso con elenco n. 65085 al comitato competente. (21567).

RISPOSTA. — Al sopra nominato è stata concessa, con decreto ministeriale 6 giugno 1955, n. 2594045, l'indennità *una tantum*, pari a tre annualità di ottava categoria, tabella B, per il periodo dal 29 gennaio 1944 al 28 gennaio 1945, e successivamente, a seguito di accertamenti sanitari per aggravamento, dal 2 settembre 1954 al 1° settembre 1956.

Per poter procedere alla liquidazione di detta indennità, si è in attesa di conoscere l'entità delle somme percepite a titolo di anticipazione concessa dall'Ufficio provinciale del tesoro di Modena il 27 gennaio 1947 con n. 55539/D.

A seguito di istanza prodotta dall'interessato, sono stati disposti i nuovi accertamenti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

sanitari per aggravamento, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna.

Il Sottosegretario di Stato PRETI

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non crede di impartire istruzioni affinché venga soddisfatta la richiesta di Cavallini Adilio di n. n. il quale a diverse riprese ha fatto domanda di aggravamento senza ottenere soddisfazione. Trattasi di militare diretta. Posizione 185647. (22330).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato PRETI

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il corso della pratica di guerra di Venturi Giuseppe fu Luigi (diretta militare), del comune di Camugnano.

Il Venturi ha indirizzato al competente ufficio ben 6 raccomandate senza ottenere una risposta. (22540).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato PRETI

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora dato corso alla richiesta di pensione di guerra da parte di Dall'Olio Enzo di Ermete. Trattasi di diretta civile, posizione n. 2061932. (23548).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessato il 18 ottobre 1956.

Il Sottosegretario di Stato PRETI

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sollecitare la pratica di pensione di guerra di Venturi Giuseppe fu Calisto, di Bologna (diretta repubblica sociale), posizione numero 606367. (23549).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il numero di posizione segnalato è errato.

Il Sottosegretario di Stato PRETI

MARANGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda prendere per indurre il prefetto di Rovigo ad emettere il decreto di

imponibile per l'annata agraria 1956-57, considerato che da oltre 40 giorni la commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura ha dato il suo parere favorevole. (23302).

RISPOSTA. — Il decreto concernente l'imponibile di mano d'opera è stato emanato dal prefetto di Rovigo in data 19 dicembre 1956.

Il Ministro VIGORELLI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se analogamente a quanto stabilito per i marescialli maggiori immessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, anche i marescialli maggiori con oltre 55 anni di età, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (circolare n. 23001/243/S in data 7 settembre 1955) debbono essere dispensati dal concorrere — nei distretti — al servizio di giornata con pernottamento in caserma.

L'interrogante chiede inoltre se non ritenga opportuno stabilire tale dispensa dal servizio con apposita circolare, in quanto, mancando una precisa norma in proposito, i marescialli con oltre 55 anni di età continuano ad essere comandati nel predetto servizio. (22963).

RISPOSTA. — La dispensa dal servizio di giornata disposta nei riguardi dei marescialli maggiori immessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio è in relazione al preciso dettato della legge sullo stato dei sottufficiali, secondo cui « il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio ».

Non si ravvisa possibile estendere l'anzidetta dispensa ai marescialli maggiori nelle condizioni indicate dall'interrogante, in quanto essi sono stati richiamati, a domanda, proprio per fronteggiare le esigenze distrettuali, fra le quali anche quella inerente al servizio di giornata che altrimenti, per mancanza di personale, non si saprebbe come assicurare.

Il Sottosegretario di Stato BOSCO.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di estendere la concessione del diploma di benemerenzia anche a quei maestri elementari che intendano fruire dei cinque anni di abbuono concessi dalle leggi vigenti per favorire l'esodo volontario, sempre che si completi, con tale periodo, il minimo di servizio prescritto.

La mancata estensione del beneficio trattiene molti insegnanti dalla richiesta di collo-

camento a riposo, mentre sarebbe tanto utile la disponibilità di altri posti di ruolo per i tanti giovani in attesa di sistemazione. (23651).

RISPOSTA. — Premesso che occorre distinguere fra diplomi di benemerenzza per gli otto lustri di lodevole insegnamento (articolo 388 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297) e quelli per opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'istruzione popolare (articolo 384 del regolamento predetto), non vi è dubbio che la estensione della concessione del diploma di benemerenzza chiesta dall'interrogante per gli insegnanti che intendono fruire dei cinque anni di abbuono per il collocamento a riposo (sempre che completino, con tale periodo, il minimo di servizio prescritto per la concessione stessa) debba riferirsi esclusivamente ai diplomi della prima specie (otto lustri di insegnamento).

Per quanto però riguarda la concessione di questi diplomi (otto lustri) non si vede come si possa consentire che il limite di servizio richiesto venga abbassato (per i maestri che fruiscono dell'abbuono di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni) quando la disposizione è diretta a premiare esclusivamente quegli insegnanti che, avendo prestato la loro opera lodevole per la scuola per 40 anni di servizio, si sono resi meritevoli di un particolare attestato di riconoscimento proprio in virtù della costanza e resistenza di cui hanno dato prova.

Ma, a prescindere anche dalla considerazione che una simile iniziativa contrasterebbe con lo spirito del citato articolo 388 del regolamento generale, devo far presente che la formulazione letterale dell'articolo stesso non consente deroghe di sorta.

Pertanto, l'eventuale accoglimento della proposta in questione non potrebbe trovare attuazione che attraverso nuove norme di legge sulla opportunità delle quali il Ministero formula, fin d'ora, la più ampia riserva, per quanto dianzi premesso.

Il Ministro Rossi.

MENOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare con urgenza, e comunque prima dell'inizio del traffico estivo, per la sistemazione definitiva della curva con ben tre raggi di curvatura, situata sulla strada statale n. 34 « lago Maggiore » dal chilometro 11+900 al chilometro 12+000 (comune

di Verbania-curva dell'Eden) a causa di numerosi incidenti anche mortali, come dimostrato dalle più recenti statistiche.

In particolare l'interrogante fa presente la necessità di rendere unico il raggio di curvatura mediante la espropriazione di un tratto di roccia verso la proprietà « Villa Eden », e con riferimento a sua precedente interrogazione del 14 luglio 1955 (14408) nuovamente sollecita l'esecuzione dei lavori per la nuova strada Suna-Intra, sulla quale, a effettuazione avvenuta, si sposterebbe il traffico pesante che attualmente si svolge interamente sulla strada nazionale. (23085).

RISPOSTA. — La sistemazione definitiva della curva denominata dell'Eden, sita lungo la strada statale n. 34 « del lago Maggiore » fra le progressive chilometro 11+900 e 12, potrebbe essere realizzata mediante un allargamento della sede stradale a monte o a valle.

Con la prima soluzione occorrerebbe procedere all'esproprio del piazzale dell'albergo Belvedere ed all'esecuzione di sbancamenti di roccia sino a 8 metri di altezza; con la seconda soluzione sarebbe necessario espropriare i giardini di alcune ville e costruire muragioni alti circa 10 metri con le fondazioni nell'acqua. In ambedue i casi si tratta di sostenere una spesa di molti milioni dei quali l'A.N.A.S. sul momento non ha la disponibilità.

Recentemente la transitabilità di detta curva è stata migliorata con il rialzamento del bordo esterno del piano viabile reso anche antisdrucchiolo, e con la delimitazione dei due sensi di marcia mediante la segnaletica orizzontale; inoltre la curva stessa è stata maggiormente segnalata mediante l'apposizione di nuovi segnali.

Per quanto riguarda poi la costruzione della variante già segnalata con l'interrogazione n. 14408, l'A.N.A.S. non ha ancora avuto la possibilità di stanziare i fondi necessari, attese le limitate sue disponibilità di bilancio e le numerosissime esigenze — tutte di natura urgente — della rete delle strade statali.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

MENOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti rientrino nel prossimo programma di sistemazione definitiva dei seguenti tratti di strade statali che, in provincia di Novara, costituiscono i punti di maggiore pericolosità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

per la circolazione, come dimostrato dalle più recenti statistiche:

1°) strada statale n. 11 « padana superiore » dal chilometro 90 al chilometro 110 (comune di Novara);

2°) strada statale n. 32 « ticinese » dal chilometro 16 al chilometro 17 (comune di Oleggio);

3°) strada statale n. 33 « Sempione » dal chilometro 64 al chilometro 65 (comune di Arona);

4°) strada statale n. 33 « Sempione » dal chilometro 66 al chilometro 67 (comune di Moina);

5°) strada statale n. 33 « Sempione » dal chilometro 74 (frazione Solcio del comune di Lesa);

6°) strada statale n. 33 « Sempione » dal chilometro 74 al chilometro 75 (comune di Sesa). (23086).

RISPOSTA. — Le necessità di interventi nei tratti indicati dall'interrogante sono i seguenti:

strada statale n. 11 « padana superiore »: risagomatura del piano viabile da Trecate a ponte Ticino, con una spesa prevista in 70 milioni;

strada statale n. 32 « ticinese »: risagomatura del piano viabile fra le progressive chilometro 16 e 17, con una spesa di 15 milioni circa;

strada statale n. 33 « del Sempione » fra la progressiva chilometro 63+150 e 64+348 (in quanto il tratto successivo, costituente la traversa interna di Arona, è stato sistemato dal comune): sistemazione del piano viabile con una spesa di 25 milioni;

fra le progressive chilometro 66 e 67: ricostruzione di un ponticello di metri 4 di luce, in quanto il piano viabile è stato sistemato recentemente; spesa prevista lire 15 milioni circa;

sistemazione fra le progressive chilometro 74 e 75 di un breve tratto estremo, poichè quello centrale è già stato sistemato recentemente dall'A.N.A.S. ed all'altro tratto estremo deve provvedere il comune di Belgiate; spesa prevista lire 5 milioni circa.

Il tratto fra le progressive 73 e 74 della strada statale n. 33 « del Sempione » è stato sistemato recentemente dall'A.N.A.S.

I suddetti lavori, per i quali occorre una spesa di complessive lire 122 milioni circa, saranno tenuti presenti dall'A.N.A.S. nel formulare il programma dei lavori da eseguire nei prossimi esercizi finanziari. Ad essi

si farà fronte, anche gradualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se non giudichi inaccettabile giuridicamente la proposta dello scioglimento della giunta comunale di Taurianova, avanzata dal prefetto di Reggio Calabria, in una con la proposta, e questa fondata, di scioglimento del consiglio comunale. Se pertanto non vada revocata la sospensione della giunta dalle funzioni e la conseguente nomina del commissario prefettizio. (23540).

RISPOSTA. — Il prefetto di Reggio Calabria non ha proposto, insieme allo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova, anche lo scioglimento della giunta municipale, né, d'altronde, avrebbe avuto ragione di farlo, poichè, a parte il fatto che l'ordinamento vigente non prevede una tale misura di rigore nei diretti confronti della giunta municipale, l'estromissione di quest'organo discende automaticamente nel caso di scioglimento del consiglio, che comporta, a norma di legge, la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune fino alle nuove elezioni.

Nell'attesa di tale provvedimento, il prefetto di Reggio Calabria, considerati i gravi riflessi che l'acceso contrasto fra i gruppi consiliari e fra le opposte frazioni locali presentava sia sulla funzionalità dei servizi comunali che sull'ordine pubblico, ha ritenuto, nella sua competenza, che ricorressero, nella specie, ben fondate ragioni di urgente necessità per disporre — a norma dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 — la sospensione di quella rappresentanza elettiva e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se non ritenga equo ed opportuno provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della documentazione richiesta per l'ammissione al concorso per 400 posti di direttore didattico, e ciò per consentirne anche la partecipazione a quanti, insegnanti elementari, avendo conseguito i titoli richiesti per l'ammissione (diploma in vigilanza scolastica, laurea in pedagogia, ecc.) nella sessione autunnale, al 5 ottobre 1956 non potettero presentare la docu-

mentazione richiesta, come fu possibile invece agli insegnanti che conseguirono gli stessi titoli nella precedente sessione dello stesso anno accademico. (23554).

RISPOSTA. — Il concorso a 400 posti di direttore didattico è stato bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956 n. 5; con successivi provvedimenti, determinati da esigenze di servizio e di organizzazione, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato una prima volta al 20 giugno 1956 e quindi al 6 ottobre 1956.

Sono ormai pronti tutti gli atti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso in questione, e come è stato già annunziato attraverso la stampa tali prove scritte avranno luogo, in linea di massima, entro il prossimo mese di febbraio.

Allo stato attuale delle cose, quindi, non sembra opportuna una ulteriore proroga dei termini del concorso, tanto più che le ragioni invocate dall'interrogante per tale riapertura non possono considerarsi prevalenti rispetto a quelle che suggeriscono il più sollecito espletamento del concorso in parola, che, si ripete, è stato indetto, fin dall'ottobre 1955. E appena il caso di rilevare che ogni rinvio del concorso determina, con il passare del tempo, l'insorgere delle condizioni di ammissibilità in altre categorie di aspiranti, cosicché non si saprebbe praticamente quale limite porre alle richieste di ulteriori riaperture.

Il Ministro Rossi.

NOVELLA E FOA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle iniziative che ha preso o intende prendere per ottenere l'applicazione del paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato istitutivo della C.E.C.A. ai lavoratori siderurgici licenziati dalla fonderia Montanella di Genova Pontedecimo in data 27 agosto 1956.

Dal trattato istitutivo della C.E.C.A. e dalla convenzione annessa nasce, per i lavoratori siderurgici licenziati per effetto dell'entrata in vigore del mercato comune, il diritto al reimpiego e a una congrua indennità di attesa e riadattamento.

Gli interroganti sottopongono l'opportunità di un provvedimento che consenta, nelle more delle procedure verso l'Alta Autorità della C.E.C.A. per la definizione del problema, di anticipare ai lavoratori licenziati una indennità di attesa in misura pari a

quella concordata con l'accordo Vigorelli-Finet del 4 maggio 1956 per i licenziati anteriormente al 1° maggio 1956. (23456).

RISPOSTA. — Si assicura che, nel dicembre 1956, questo Ministero ha richiesto all'Alta autorità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, l'intervento finanziario a favore dei lavoratori siderurgici licenziati o licenziandi (e fra questi, ovviamente anche quelli della società Montanella), ai sensi del paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato istitutivo della C.E.C.A.

Concrete trattative sono, quindi, imminenti, allo scopo di definire le modalità di intervento, per il che non mancherà il più vivo interessamento dello scrivente.

Per quanto concerne, invece, la richiesta formulata nella seconda parte della interrogazione, non ricorre la possibilità di erogare indennità in via temporanea ed anticipata. Tale procedura, infatti, non è considerata dall'Alta autorità come conforme alle norme ed allo spirito del trattato ed alla prassi instauratasi per casi analoghi.

Essa, d'altro canto, urterebbe, in sede interna, contro indubbie difficoltà di reperimento di fondi, da anticipare da parte del Ministero del tesoro.

Il Ministro VIGORELLI.

PAVAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se lo stesso è a conoscenza del comportamento che la presidenza della Cassa di risparmio di Treviso ha sempre tenuto nei riguardi del proprio personale, comportamento del tutto negativo nel prendere in considerazione ogni rappresentanza sindacale del personale medesimo e le richieste relative all'applicazione del contratto di lavoro presentate dalle varie parti sindacali; e se ancora lo stesso ministro è al corrente che per tale atteggiamento della presidenza il predetto istituto finanziario ha, fino ad oggi, subito danni valutabili intorno ai 40 milioni, inerenti a spese legali, avendo sempre preferito i responsabili preposti allo stesso ente adire vie legali piuttosto che comporre sul piano sindacale le vertenze poste dai propri dipendenti, e come, pertanto, intenda intervenire. (23346).

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente il trattamento applicato dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana al proprio personale, sentito in merito anche il servizio vigilanza aziende di credito della Banca d'Italia, si è in grado di comunicare quanto segue.

Secondo notizie fornite dall'azienda, le decisioni di adire le vie legali in fatto di vertenze con il personale, verrebbero prese sempre dal consiglio di amministrazione dell'ente e non dalla presidenza; comunque quest'ultima non ha mai mancato di prendere in considerazione le rappresentanze sindacali della « associazione fra ex dipendenti della Cassa di risparmio », dal momento che gli interessi dei pensionati sono già tutelati dallo statuto del « fondo pensioni » e dalla commissione amministratrice del medesimo, della quale — giova porlo in rilievo — fa parte anche un pensionato che attualmente è lo stesso presidente di detta associazione.

La Cassa ha altresì assicurato che vengono da essa integralmente applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, e che nel corrente mese sarà definito il contratto integrativo, ora allo studio presso di essa, come lo è presso la maggior parte delle aziende di credito.

Quanto ai presunti danni che sarebbero derivati dalle ingenti spese legali dovute all'abituale ricorso alle vie giudiziarie per le vertenze con il personale, l'ente ha comunicato che dette spese sono ammontate, dal 1946, al 1955, a circa lire 3 milioni, parzialmente rimborsategli a seguito di cause da esso vinte, e per la maggior parte riferentesi a vertenze nel complesso favorevoli per l'azienda.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali stanziamenti, in base alla legge per la eliminazione delle abitazioni malsane, siano stati finora destinati e quali saranno destinati nei prossimi esercizi, per costruire un numero adeguato di alloggi per quella parte della popolazione della città di Tempio (Sassari) che vive attualmente in gravissime condizioni di abitazione, come risulta dalla inchiesta fatta di recente dall'amministrazione comunale, e dai cui risultati si ricava che almeno settecento famiglie vivono in abitazioni inadeguate e insufficienti, e di queste: 69 inabitabili e circa 400 estremamente e pericolosamente malsane. (23248).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della grave situazione edilizia del comune di Tempio (Sassari). Essa però non è dissimile da quella di molteplici altri centri della penisola dove la carenza di alloggi o la grave situazione degli stessi dal punto di vista igienico è sentita con eguale intensità.

La complessità e la vastità del problema non può però che essere affrontata su piano

nazionale e risolta per gradi. A ciò questo Ministero sta provvedendo avvalendosi delle disposizioni di legge in vigore.

Per quanto riguarda il caso specifico del comune di Tempio, questo Ministero, ha interessato l'Istituto case popolari di Sassari perché in sede di ripartizione dei fondi che allo stesso istituto vengono assegnati, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, siano tenute presenti anche le necessità abitative del comune di Tempio.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

PIRASTU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato dai dipendenti della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Nuoro, nel quale si sottolinea l'urgente necessità di un intervento del Ministero che faciliti la soluzione del grave problema degli alloggi per i dipendenti postelegrafonici.

Per sapere quali sono in proposito gli intendimenti del ministro. (22885).

RISPOSTA. — A Nuoro risultano costruiti, e già occupati dai rispettivi assegnatari, otto alloggi dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, mentre è prevista la costruzione di altri sei alloggi nel programma di opere edilizie già predisposto ed approvato.

Dopo quest'ultima realizzazione, la situazione di Nuoro, sempre per ciò che concerne le sole case costruite dall'amministrazione, sarà di 14 alloggi su 135 unità di personale attualmente in servizio, con una percentuale quindi del 10,30 per cento superiore a quella di moltissimi altri centri.

È da tenere presente che ai sensi dell'articolo 341 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (approvato con il regio decreto 23 aprile 1938, n. 1165), il personale postelegrafonico ha diritto a concorrere alla locazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S. in quelle località in cui non vi abbia provveduto affatto o non vi abbia provveduto a sufficienza l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni con le case economiche di sua proprietà. Anche per quanto attiene all'Istituto delle case popolari ed all'I.N.A.-Casa, il personale postelegrafonico può partecipare ai concorsi con parità di diritti nei confronti degli altri aspiranti.

Posso ad ogni modo soggiungere che nella formulazione del programma di costruzione di case economiche per il personale postelegrafonico, relativo all'ultima annualità consentita dalla legge, le ulteriori necessità di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

Nuoro saranno valutate compatibilmente con le limitate disponibilità di fondi e con le esigenze delle altre sedi.

Il Ministro: BRASCHI.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è stata finalmente prescelta, nella zona di Pozzuoli (Napoli), l'area per la costruzione dell'edificio dell'accademia aeronautica, e quando incominceranno i lavori. (23365).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla scelta di un'area, nei pressi dell'abitato di Pozzuoli, occorrente per erigervi l'edificio dell'accademia aeronautica, è in stato di avanzato studio da parte dei competenti organi dell'amministrazione aeronautica e potrà presumibilmente essere definita entro breve tempo.

Per il momento non è pertanto possibile precisare l'epoca in cui i relativi lavori potranno avere inizio.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa perché siano dati finanziamenti al comune di Grumo Nevano (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23677).

RISPOSTA. — Si chiarisce che, a termini dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la predisposizione dei piani per la costruzione degli alloggi spetta al comitato di attuazione I.N.A.-Casa che agisce in piena indipendenza dagli organi tutori, i quali hanno l'esclusivo compito di accertare che siano osservate le norme in vigore (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265).

Il Comitato di attuazione, nel predisporre i piani di costruzione, si avvale essenzialmente di dati risultanti da studi effettuati su base tecnica, di dati statistici e, altresì, di informazioni, tutti elementi — questi — necessari ad accertare l'effettiva posizione di ogni singola località, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative che regolano il sistema.

Poiché, nella valutazione delle esigenze di alloggio della provincia di Napoli, il comitato in parola non mancherà ovviamente di considerare anche quelle del comune di Grumo Nevano, si assicura l'interrogante che è stato opportunamente interessato il comitato medesimo affinché sia tenuto doveroso conto di quanto richiesto con la interrogazione.

Il Ministro. VIGORELLI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa per ulteriori finanziamenti al comune di Mariigliano (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23678).

(La risposta è identica a quella data al deputato Riccio nell'interrogazione precedente n. 23677).

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa per ulteriori finanziamenti al comune di Pozzuoli (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23679).

(La risposta è identica a quella data al deputato Riccio nell'interrogazione precedente n. 23677).

ROBERTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato circa la grave situazione di disagio, più volte espressa a codesto Ministero, in cui trovasi l'amministrazione del museo della ex reggia di Caserta, che difetta di personale ed i cui fondi di assegnazione (lire 3 milioni circa all'anno) sono insufficienti al normale mantenimento dei locali della reggia ed alla manutenzione dell'importantissimo parco di fama nazionale.

Infatti, a seguito dello sfollamento volontario e per limiti di età, il personale attualmente in servizio è ridotto a sole cinque unità, esiguo numero che non può certo provvedere alla mole di lavoro da espletare, tanto è vero che i lavori di giardinaggio, di potatura ed altro vengono eseguiti limitatamente, a discapito della buona conservazione del parco stesso.

Se non ritiene opportuno aumentare congruamente l'assegnazione, tenendo anche presente che il gettito di entrate apportato per il solo afflusso dei visitatori ammonta ad oltre 10 milioni annui, ciò onde poter assumere altri operai giardinieri per gli indispensabili lavori da eseguire. (23300).

RISPOSTA. — Proventi della tassa d'ingresso negli istituti di antichità e d'arte affluiscono all'erario e non è possibile, quindi, destinare al palazzo reale di Caserta le somme provenienti dagli introiti della tassa d'ingresso versata dai visitatori di quell'istituto, ostandovi la legge sulla contabilità di Stato.

Per quanto riguarda l'accreditamento dei fondi per la manutenzione ordinaria del palazzo stesso, si è provveduto quest'anno, in

proporzione delle somme iscritte in bilancio sull'apposito capitolo 241 del corrente esercizio finanziario, con la somma di lire 3 milioni 750 mila, certamente insufficiente per le esigenze del complesso monumentale di Caserta, ma non esigua ove si consideri che per tutti i palazzi reali affidati alla tutela di questa amministrazione è stanziata annualmente la somma di lire 50.000.000, e che taluni, come quelli di Napoli, di Firenze e specialmente di Torino, più a lungo trascurato e solo di recente affidato alla cura di questo Ministero, hanno bisogno di ingenti somme per la manutenzione e il restauro.

Ad ogni modo anche per il palazzo reale di Caserta sono in corso lavori per la buona conservazione del parco e, per quanto possibile, questo Ministero non trascurerà di giungere al più presto ad un soddisfacente riassetto generale di tutto il complesso.

Il Ministro. ROSSI.

ROBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale destinazione intenda dare il Governo ai profughi ungheresi accolti in Italia, i quali sono ora per la maggior parte tenuti ristretti in campi che hanno il regime e l'aspetto di veri e propri campi di concentramento per internati o prigionieri.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda prendere per rendere possibile il collocamento o l'avviamento al lavoro dei profughi stessi onde consentire loro il reinserimento nella vita civile. (23460).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I profughi ungheresi sono stati accolti in Italia a richiesta dell'Alto Commissario delle nazioni unite per i profughi politici. In conformità alla stessa richiesta l'ospitalità ha carattere temporaneo, in vista della prossima emigrazione dei suddetti profughi verso nazioni ove la mano d'opera abbia maggiori possibilità di impiego.

Al riguardo il comitato di soccorso ungherese ha manifestato il desiderio della massa dei profughi ungheresi di non fermarsi in Italia, in considerazione delle note difficoltà di collocamento.

Comunque il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini di un eventuale avviamento al lavoro dei profughi in possesso di qualifiche evolute, ha preso accordi con la Croce rossa italiana, affinché il censimento degli stessi, attualmente in via di espleta-

mento, contempli anche una prima ricognizione delle qualifiche professionali.

Soltanto quando saranno noti i risultati di tale censimento, saranno esattamente valutabili le possibilità di assorbimento dei predetti nel mercato del lavoro italiano.

Si aggiunge che identico censimento sarà effettuato per i profughi ungheresi amministrati dall'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, alcuni dei quali, del resto, sono stati di già avviati al lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

RUBINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia possibile revocare le disposizioni impartite ai provveditori agli studi, con le quali si nega la supplenza, per quest'anno, ai maestri non titolari, e se non ritenga, in ogni caso, di concedere le supplenze quando si tratti di periodi inferiori ai venti giorni. (23586).

RISPOSTA. — Premetto che il Ministero non ha mai impartito disposizioni con le quali si vieta di conferire supplenze al personale insegnante non di ruolo.

Infatti, con la circolare n. 3590/70, si è solo richiamata l'attenzione dei provveditori agli studi sulla necessità di utilizzare, nei casi di supplenza, i maestri del ruolo in soprannumero messi a disposizione delle direzioni didattiche.

Ciò, sia perché la legge 27 novembre 1954, n. 1170, istitutiva del ruolo in soprannumero, dispone la utilizzazione dei maestri di tale ruolo nei posti comunque vacanti, sia per ragioni di bilancio, essendo stato previsto, a seguito dell'immissione in ruolo dei maestri soprannumerari, un fondo assai esiguo per i servizi di supplenza da parte del personale non di ruolo.

Tuttavia, come del resto emerge dal contesto della citata circolare n. 3590/70, non si esclude che, in caso di necessità, là dove non sia possibile utilizzare i maestri soprannumerari ovvero adottare l'orario alternato, si possa provvedere alla continuità del servizio, conferendo le supplenze agli aspiranti compresi nelle graduatorie di circolo, ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale n. 2700/36 in data 25 maggio 1956.

Si fa altresì presente che non si vede la opportunità di prestabilire un limite minimo per la durata delle supplenze, competendo al giudizio dei direttori didattici la valutazione delle circostanze che nei singoli casi, quali in via di esempio, la durata dell'assenza del ti-

tolare, il periodo dell'anno scolastico in cui l'assenza si verifica, l'eventuale deficienza di locali, la impossibilità di utilizzare i soprannumerari, consigli di provvedere alla continuità del servizio mediante il conferimento delle supplenze, piuttosto che mediante l'orario alternato.

Il Ministro Rossi.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere in virtù di quali disposizioni, norme o regolamenti un direttore didattico possa pretendere che un insegnante elementare, il quale rivesta la carica di sindaco di un comune della Repubblica, ogni volta che debba recarsi al capoluogo della sua provincia sia tenuto ad « esplicitamente dichiarare di che pratica si tratti, presso quale ufficio deve espletarla e se vi va perché chiamatovi o di sua iniziativa ». (22687).

RISPOSTA. — L'attuazione del precetto costituzionale secondo il quale il cittadino, chiamato a funzioni pubbliche elettive, ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, mentre è stata pienamente raggiunta per quanto riguarda il mandato politico con la norma contenuta nell'articolo 63 del testo unico sulle elezioni politiche, attende ancora una disciplina legislativa per il mandato amministrativo, non essendo più applicabili, perché in contrasto con l'ordinamento attuale, le disposizioni della legge 24 marzo 1930, n. 257.

In siffatta situazione, interpretando una esigenza di carattere generale, e nell'intento di agevolare al massimo l'espletamento di funzioni che debbono essere svolte in esecuzione della volontà popolare liberamente espressa a mezzo del voto, questa amministrazione si regola in via di fatto con provvedimenti adottati a domanda e caso per caso, autorizzando l'esonero dagli obblighi dell'insegnamento e con altre analoghe facilitazioni — quali comandi o assegnazioni provvisorie — nei confronti del personale insegnante delle scuole elementari, che debba assumere la carica di presidente o membro di giunta regionale, di presidente o assessore di giunta provinciale e sindaco o assessore dei comuni capoluoghi di provincia. Ciò anche quando trattasi di maestri nominati sindaci in comuni non capoluoghi di provincia, se le particolari esigenze delle amministrazioni comunali, presso le quali essi devono svolgere il loro mandato siano tali da assorbire quasi totalmente la loro attività.

Ove l'interrogante volesse dare, pertanto, maggiori precisazioni nei riguardi del caso, questo Ministero potrebbe meglio esaminare la questione, nell'intento di rendere il più agevole possibile, al maestro, l'espletamento di quelle funzioni che egli è stato chiamato a svolgere dalla volontà popolare.

Il Ministro: Rossi.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda adottare, affinché:

a) da parte del Provveditorato agli studi di Roma vengano poste in atto nei riguardi delle vincitrici del concorso B-6 le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1950, n. 281, che prevedeva l'assegnazione dei tre quinti dei posti disponibili e vacanti a favore delle stesse, ai fini del loro passaggio a ruolo, al principio di ogni anno scolastico,

b) da parte del precitato provveditorato siano pubblicati, come si conviene, all'inizio di ogni anno, il numero dei posti disponibili e vacanti per tali vincitrici del B-6, i nominativi di quelle che vengono immesse in ruolo e l'elenco nominativo di quelle che ne rimangono in attesa. (23706).

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, prevede il beneficio della immissione in ruolo sino ad esaurimento della graduatoria, a favore degli idonei dei concorsi magistrali banditi l'8 luglio 1947 dal Ministero della pubblica istruzione per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Più precisamente, per l'esaurimento di dette graduatorie venivano in ciascun provveditorato agli studi riservati agli idonei dei concorsi del tipo A-1, A-2 e A-3 (combattenti, reduci ed assimilati) posti corrispondenti ad un quinto di quelli vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Un altro quinto veniva riservato agli idonei della graduatoria unificata dei concorsi B-4 e B-5 (idonei di precedenti concorsi o maestri con non meno di tre anni di servizio da provvisorio). Successivamente la legge 9 maggio 1950, n. 281 estendeva analogo beneficio, sempre nella misura di un quinto dei posti disponibili, agli idonei del concorso ordinario e generale B-6 che avessero riportato una media di non meno di 7/10 nelle prove di esame.

Il provveditore di Roma dal 1949 in poi provvede ad assegnare i 2/5 dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico agli idonei dei concorsi A-1, A-2, A-3, B-4 e B-5, e successivamente, dopo l'entrata in vigore del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

la legge 9 maggio 1950, n. 281, al 1° ottobre 1950 operò analogamente per il concorso B-6.

Poiché la graduatoria dei concorsi del tipo A si esaurì nel 1952, il quinto dei posti riservati ai concorsi di tale tipo è stato in seguito diviso tra le due graduatorie ancora in alto, e cioè quella del B-4 e B-5 e quella del B-6, assegnando a ciascuna di esse, a cominciare dal 1° ottobre 1953, un quinto più un decimo dei posti vacanti.

Per quanto riguarda in modo specifico il concorso B-6, le assunzioni hanno proceduto col seguente ritmo, partendo dal primo idoneo della relativa graduatoria

- a decorrere dal 1° ottobre 1950, da 1 a 127;
- a decorrere dal 1° ottobre 1951, da 128 a 152;
- a decorrere dal 1° ottobre 1952, da 153 a 189;
- a decorrere dal 1° ottobre 1953, da 190 a 270;
- a decorrere dal 1° ottobre 1954, da 270 a 334;
- a decorrere dal 1° ottobre 1955, nulla;
- a decorrere dal 1° ottobre 1956, da 335 a 346.

Come si vede dal su riportato prospetto, negli ultimi anni scolastici il numero degli assunti in ruolo ha subito una certa diminuzione, per effetto di una situazione particolare esistente in provincia di Roma.

Infatti in detta provincia esiste una preponderanza di personale insegnante femminile, che occupa anche posti i quali, essendo maschili, dovrebbero essere, a norma delle vigenti disposizioni legislative, coperti da maestri. Ciò perché, per effetto del concorso del 1930, quando le scuole elementari di Roma erano gestite dal comune avente autonomia scolastica, furono assunte donne anche per posti maschili delle tre prime classi.

Naturalmente, quando tali posti, per effetto di collocamenti a riposo, dimissioni, decessi od altro, rimangono scoperti è necessario operare una revisione degli organici per far corrispondere la classificazione dei posti al sesso degli alunni. Tale operazione è stata, come di dovere, compiuta dal Provveditorato agli studi di Roma, e si è avuto e si ha, conseguentemente, un notevole aumento di posti maschili, tanto che tutti gli insegnanti uomini appartenenti alle graduatorie ad esaurimento e tutti gli appartenenti al ruolo speciale transitorio, hanno potuto ottenere la immisione in ruolo anteriormente o al massimo alla data del 1° ottobre 1955.

A ciò aggiungasi che la provincia di Roma, come è l'unica ad avere ancora un notevole numero di idonei della graduatoria del concorso B-6 da immettere in ruolo, così ha notevole numero — circa 350 — di maestri della graduatoria suppletiva del ruolo speciale transitorio istituito per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, da immettere in ruolo per effetto delle successive leggi 24 dicembre 1951, n. 1634 e 9 agosto 1954, n. 658; quest'ultima soppresse il ruolo transitorio e dispose il passaggio nel ruolo ordinario dei maestri che ne facevano parte, ma in provincia di Roma molti insegnanti della graduatoria suppletiva che attendevano di essere passati in ruolo ordinario in forza della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono tuttora in attesa del posto per mancanza di posti disponibili. Tali insegnanti di ruolo (R.S.T.) in attesa di nomina, come tutti quelli idonei del B-6 pure in attesa di nomina, sono di sesso femminile, poiché, come si è detto, gli uomini furono tutti già sistemati e la carenza di posti si verifica proprio nelle classi femminili e miste.

È proprio per effetto della esistenza del ruolo speciale transitorio — graduatoria suppletiva — che il 1° ottobre 1955 non poterono effettuarsi nomine di idonei del B-6. Infatti a decorrere dal 1° ottobre 1954 vennero effettuate nomine in ruolo ordinario di insegnanti del ruolo transitorio in forza della legge 9 agosto 1954, n. 658; delle insegnanti così nominate 49 ebbero sedi provvisorie. Dopo effettuato il movimento magistrale nelle scuole del capoluogo di provincia — le quali per effetto della legge 29 giugno 1951, n. 550, devono essere attribuite per 2/3 mediante trasferimento e per 1/3 mediante concorso — e da altre province, si ebbero 52 posti vacanti che furono così ripartiti:

49 con assegnazioni definitive di sede alle 49 insegnanti provenienti dal ruolo transitorio che avevano avuto la sede provvisoria, un trasferimento per servizio, e due assunzioni in ruolo di vedove di guerra, che, avendo maturato il diritto, dovevano ottenere tale nomina.

Aggiungasi che in quell'anno i trasferimenti nelle scuole del comune capoluogo e cioè di Roma avvennero per la maggior parte da altre province, e quindi l'esodo dalla provincia di Roma al capoluogo fu quasi nullo, per cui i posti resisi vacanti nei rimanenti comuni della provincia, che sono gli unici attribuibili agli idonei delle graduatorie ad esaurimento, furono in misura minima.

Per quanto riguarda l'anno scolastico corrente, i 28 posti femminili e misti, « gli unici attribuibili » resisi vacanti, sono stati così ripartiti, nelle proporzioni previste dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170 articolo 6:

8 posti al B-4 e B-5;

8 posti al B-6;

12 posti al R.S.T.

Allo stato attuale, pertanto, degli idonei del B-6 ne sono stati assunti in ruolo normale n. 346. Rimangono 503 (tutte donne); di esse, tuttavia, 37 sono già titolari in provincia di Roma e tale numero va conseguentemente detratto. Rimangono in attesa di nomina in ruolo ordinario 466 insegnanti, ma di esse 45 fanno parte del ruolo in soprannumero; tale circostanza non infirma il loro diritto all'assunzione in ruolo ordinario a mano a mano che giunga il proprio turno, ma, di fatto, esse hanno già una sistemazione giuridica ed economica, che attenua la pesantezza del problema.

Il Ministro Rossi.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché non è stato ancora provveduto a chiamare a visita Di Crescenzo Costantino fu Pompeo, da Guardia-grele, beneficiario di pensione diretta nuova guerra, libretto n. 5914294, il quale è beneficiario di pensione di sesta categoria tabella C; per sapere altresì quando si provvederà per la visita suddetta, e se, in attesa della visita si diano disposizioni affinché venga prorogato l'assegno attuale sospeso dal luglio 1956. (21939).

RISPOSTA. — A favore del sopra nominato risulta emesso decreto ministeriale 2601148 del 24 giugno 1955 con il quale al Di Crescenzo fu concesso l'assegno rinnovabile di sesta categoria tabella D oltre l'assegno di cura, a decorrere dal 1° giugno 1951 e da durare a tutto il 31 maggio 1957.

Il ruolo di variazione n. 8036432 fu trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Chieti con elenco n. 20 dell'11 agosto 1955.

Poiché presso questi uffici l'assegno risulta in regolare corso di pagamento, si è interessato l'ufficio provinciale del tesoro competente a far conoscere i motivi della sospensione.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a qual punto siano gli studi per l'autostrada lucano-calabrese; e per conoscere se non creda intervenire per affrettarli

onde colmare le abissali differenze territoriali che anche in questo settore impediscono il progresso delle regioni del sud. (22481).

RISPOSTA. — Nel programma di grande massima relativo alla costruzione di autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463 l'autostrada lucano-calabrese rappresenta il collegamento di Napoli con Reggio Calabria, che, per una certa estesa, attraverserà anche la Lucania.

È però da far presente che nel provvedimento che stabilisce — in base all'articolo 2 della citata legge — l'ordine di precedenza delle costruzioni di tali grandi arterie usufruendo dello speciale stanziamento di 100 miliardi (ripartito in 10 esercizi finanziari) concesso all'A.N.A.S. con la stessa legge, la Napoli-Reggio Calabria non è stata inclusa in quanto è stata data la precedenza a quegli itinerari in cui il traffico presenta sintomi di grave congestione inevitabilmente destinato ad aggravarsi nel volgere di breve tempo per il continuo incremento della circolazione.

Poiché lo stanziamento suaccennato è stato già impegnato nella sua totalità per la corresponsione dei contributi alle autostrade già come sopra prescelte, non vi è ora alcuna disponibilità di fondi per l'ampliamento del programma di prima realizzazione.

Nel frattempo però l'A.N.A.S. provvederà alla progettazione dell'autostrada suaccennata, per l'eventualità di futuri altri finanziamenti.

Nell'occasione si assicura che l'A.N.A.S. non ha tralasciato di apportare alle strade statali della Lucania e della Calabria quei miglioramenti che sono stati consentiti dalle normali disponibilità del proprio modesto bilancio e dall'aliquota assegnata alle dette regioni sulla speciale assegnazione di due miliardi annui (stabilita con la legge n. 463) per l'ammodernamento delle strade statali del Mezzogiorno. Anche nei prossimi esercizi finanziari l'A.N.A.S. terrà presente tali necessità nel predisporre i programmi dei lavori da eseguire, programmi, che saranno elaborati per sistemare le statali n. 18 Tirrena Irpina e n. 19 delle Calabrie in comode strade automobilistiche pienamente rispondenti ai traffici anche futuri.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda intervenire per la istituzione dell'istituto tecnico industriale in Castrovillari (Cosenza), fervidamente attesa dalla popolazione.

Si tratta di un impegno governativo, avendo il ministro assicurata l'istituzione della scuola accettando analogo ordine del giorno presentato alla Camera, in sede di bilancio, nel settembre 1955, e ripetuto nel luglio 1956. (22688).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che nessuna proposta concreta e regolarmente documentata è pervenuta finora al Ministero tramite il provveditore agli studi di Cosenza per la creazione in Castrovillari di un istituto tecnico industriale.

Perché una simile iniziativa possa essere esaminata, occorre che se ne faccia promotrice la competente amministrazione locale.

Il Ministro: Rossi.

SENSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano intervenire per il sollecito finanziamento del secondo lotto a completamento dell'edificio scolastico di Morano Calabro (Cosenza), che costituisce un indilazionabile esigenza di quella popolazione. (23044).

RISPOSTA. — Il comune di Morano Calabro ha presentato domanda per essere ammesso al contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, onde provvedere al completamento dell'edificio scolastico.

Si assicura che la domanda sarà esaminata con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Rossi.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per il sollecito finanziamento quanto meno del primo lotto del progetto di sistemazione stradale dell'abitato di Morano Calabro (Cosenza) già approvato dalle competenti autorità locali (legge Tupini). (23071).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Morano Calabro (Cosenza), intesa ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione della strada interna all'abitato, è inclusa nella graduatoria di cui all'articolo 1 della legge stessa, e sarà tenuta presente allorché la disponibilità dei fondi consentirà di procedere a nuove assegnazioni di contributi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per la urgente sistemazione dei « pennelli » a difesa dell'abitato di Villapiana (Cosenza), ad evitare danno grave ed irreparabile all'abitato medesimo.

In atto l'abitato è soltanto apparentemente protetto da « pennelli » in legno, logori e fatiscenti, e quello a monte è stato già distrutto dalla furia delle acque, per cui dall'epoca delle alluvioni 1953 la popolazione ne attende l'assicurato ma non eseguito ripristino.

Urge la razionale e durevole protezione dell'abitato. (23072).

RISPOSTA. — Per fermare l'azione corrosiva delle acque del torrente Satanasso in agro di Villapiana e per evitare gli allagamenti delle campagne limitrofe, questa amministrazione è intervenuta, nei scorsi anni, in successive riprese, realizzando 7 importanti pennelli a struttura mista (legname e pietrame) lungo la sponda sinistra del torrente stesso.

Detti pennelli in dipendenza delle alluvioni del 1953, hanno subito alcuni danni che sono stati subito riparati.

Per la conservazione delle cennate opere non si mancherà di provvedere con i normali fondi di bilancio, mediante interventi a carattere manutentorio.

Per quanto concerne la sistemazione definitiva del corso d'acqua in parola, si informa che già sono in corso di esecuzione, a cura del genio civile, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, i lavori riguardanti il bacino montano, mentre per i lavori relativi alla parte prevalliva e valliva è stato interessato l'apposito comitato di coordinamento perché li tenga presenti nel quadro generale delle opere da eseguire con i fondi di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli risulti che una recente pioggia torrenziale ha provocato il crollo dei ponti e dei muri di sostegno della strada per Castoregio (Cosenza), tal che la strada è diventata intransitabile; e se non creda opportuno intervenire affinché l'anzidetto tronco stradale sia definitivamente sistemato coll'urgenza del caso. (23259).

RISPOSTA. — Un recente nubifragio, sulla provinciale per Castoregio, il parziale crollo di un tombino esistente alla progressiva chilometrica 4-5 dal bivio della strada provin-

ziale per Oriolo. Tale danno ha ridotto la sede stradale di circa 50 centimetri, determinando difficoltà di transito per i soli mezzi pesanti.

L'amministrazione provinciale di Cosenza ha già provveduto ad eliminare il predetto inconveniente per cui il transito attualmente si svolge regolarmente.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

SENSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda intervenire per la istituzione di una agenzia postale nella frazione Pollella del comune di San Lucido (Cosenza), in ordine alla quale il comune ha già reperito idonei locali; e se non creda altresì sollecitare detta istituzione che rappresenta una sentita necessità di quella popolazione. (23387).

RISPOSTA. — La pratica di cui all'interrogazione si trova in avanzata fase di istruzione e sarà, quanto prima, definita.

Mi riservo, comunque, di fornire ulteriori precisazioni sull'argomento, al più presto possibile.

Il Ministro. BRASCHI.

SENSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando saranno installati i telefoni della rete urbana nell'abitato di Morano Calabro (Cosenza), in accoglimento dei voti e delle richieste di quella popolazione; e se non possa sollecitarne l'impianto. (23388).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto della interrogazione, ho disposto i necessari accertamenti.

Mi riservo pertanto di ritornare sull'argomento al più presto possibile.

Il Ministro. BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo i voti, più volte espressi, dalle autorità comunali e dalla cittadinanza, oltreché dalla stampa locale) istituire una stazione del corpo dei vigili del fuoco a Moliterno (Potenza), tenendo conto dell'importanza del comune, collegato ad altri numerosi centri, che non può essere servito — in caso di necessità — dalla lontana caserma dei vigili del fuoco di Potenza. (22966).

RISPOSTA. — Non è pervenuta finora a questo Ministero alcuna richiesta o proposta per l'istituzione di un distaccamento di vigili del

fuoco nel comune di Moliterno. Comunque si fa presente che, a causa dell'attuale situazione dell'organico, non sarebbe possibile, almeno per ora, istituire detto distaccamento.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, al fine di perfezionare il piano *P*, recentemente esteso alla provincia di Matera, istituire l'ultimissimo servizio medico-scolastico, interpretando le aspirazioni in tal senso dei numerosi insegnanti della provincia.

Tale servizio, che forma il vanto delle nazioni più progredite, servirebbe oltre che quale mezzo di indagine, di studio e di cura delle malattie suscettibili di correzione, anche come indispensabile elemento per l'ordinamento professionale, per la selezione e l'avvio a studi e ad attività lavorative più rispondenti alle capacità e alle attitudini del singolo soggetto. (22969).

RISPOSTA. — Premetto che l'attuazione del piano di miglioramento della scuola elementare (piano « *P* ») in provincia di Matera ha avuto inizio dall'anno scolastico 1955-56.

Fin dal primo anno dell'attuazione, particolare cura è stata rivolta dal Ministero della pubblica istruzione e dalle autorità locali al settore dell'assistenza sanitaria. Risultano infatti già realizzate le seguenti iniziative:

1°) istituzione del servizio medico scolastico a Matera, Montalbano Ionico e Pistecchi;

2°) istituzione a Matera di un centro medico psico-pedagogico, a cura dell'ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, la cui sfera di azione è in via di graduale estensione ad altri comuni della provincia;

3°) istituzione a Matera di un ambulatorio odontoiatrico (attrezzato a cura dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e di un ambulatorio oculistico (attrezzato a cura dell'ente anti-tracoma);

4°) periodici accertamenti schermografici eseguiti dalla stazione mobile schermografica assegnata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica alla Lucania.

Altre iniziative sono attualmente in corso nei comuni di Ferrandina, Grassano, Irsina, Montescaglioso, Stigliano.

Sempre nel settore dell'assistenza sanitaria, va ricordata la fornitura di 90 cassette di pronto soccorso alle scuole rurali della provincia, in parte acquistate dall'amministrazione scolastica, in parte donate dalla

C.R.I. e dall'I.N.A.I.L., nonché la distribuzione di medicinali agli alunni bisognosi, effettuata nello scorso anno scolastico per una spesa complessiva di lire 1.845.241 dai patronati scolastici con l'impiego di parte dei contributi erogati dal Ministero della pubblica istruzione per le attività assistenziali.

Convenendo sulla opportunità segnalata dall'interrogante, si è grado di assicurarlo che nelle successive fasi di attuazione del piano *P* l'assistenza sanitaria sarà ulteriormente potenziata in provincia di Matera e che, in particolare, saranno favorite ed appoggiate tutte le iniziative intese ad estendere nella provincia predetta il servizio medico scolastico.

Per quanto riguarda il settore della istruzione secondaria, si fa presente che il Ministero, per la creazione di un gabinetto medico interscolastico per gli alunni delle scuole di istruzione media e secondaria del capoluogo, su proposta del provveditore agli studi, ha disposta la erogazione fin dal febbraio 1956 di un contributo di lire 200.000 sul capitolo 110 del bilancio 1955-56.

A quanto risulta l'attrezzatura del gabinetto medico è stata acquistata e quel provveditore agli studi ha già disposto perché siano reperiti gli ambienti adatti presso la locale scuola media, per la più sollecita installazione dell'impianto che entrerebbe subito in funzione.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ha ricordato, dal canto suo, che l'organizzazione del servizio medico-scolastico è oggetto delle più vive cure, in quanto esso non ha mancato, sin dall'immediato dopoguerra, di intervenire presso gli uffici sanitari provinciali per la graduale realizzazione di una efficiente rete ambulatoriale.

Nell'intento di assecondare le iniziative assunte localmente, il Commissariato è, pertanto, venuto nella determinazione di concedere contributi, nella misura media di lire un milione, per la istituzione di ciascun posto di medico-scolastico e l'impianto del relativo ambulatorio generico o specialistico.

Si soggiunge che è attualmente allo studio la istituzione, con il concorso finanziario dell'amministrazione, di ambulatori medico-scolastici nei maggiori comuni della provincia di Matera, nell'intesa che, almeno per il momento, il servizio verrà disimpegnato dagli ufficiali sanitari locali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la urgente progettazione di una diga nella media valle dell'Agri necessaria a contenere le acque del fiume specialmente durante i mesi invernali, sottraendo alla distruzione particolarmente i terreni della riva destra che sono da considerarsi i più fertili ed intensamente coltivati della zona.

Si tenga presente che l'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo (Potenza) ha votato alla unanimità una deliberazione che auspica la realizzazione dell'opera, oltre che per i suesposti motivi, anche per fornire una possibilità di lavoro alla mano d'opera disoccupata che rappresenta una vera piaga sociale in una delle più depresse zone d'Italia. (22976).

RISPOSTA. — Nella media valle dell'Agri è stata già prevista dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania una diga in terra in località « Monticchio » del comune di Sant'Arcangelo, che fa parte di un piano organico di integrale sistemazione ed utilizzazione del bacino dell'Agri, che va dalle opere idrauliche, forestali e vallive dell'alveo, all'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e di produzione di energia elettrica ed alla attenuazione delle piene; il tutto basato su un complesso di esaurienti indagini di studi e di accertamenti di carattere idrologico e geologico.

Per l'attuazione di questo piano l'ente in questione ha chiesto la concessione, a termini delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, con domanda 5 giugno 1953, la cui istruttoria si è conclusa con la pronuncia favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta voto n. 657, reso nell'adunanza dell'11 marzo 1955.

Allo stato, questo Ministero ha disposto a mezzo dell'Ufficio del genio civile di Potenza la firma, da parte del legale rappresentante dell'ente interessato, del disciplinare contenente le condizioni e gli obblighi, a cui subordinare la concessione, il cui testo definitivo è stato approvato a seguito del parere favorevole dello stesso consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col successivo voto n. 984, del 18 maggio 1956.

Per altro, in pendenza di tale concessione, questo Ministero ha, con decreto ministeriale 2 dicembre 1953, n. 9131, autorizzato l'ente ad eseguire, in via provvisoria, i lavori, ed ha dichiarato, nel contempo, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi.

Ovviamente l'esecuzione delle opere in base alla cennata autorizzazione provvisoria, se effettuata, va fatta a rischio e pericolo dell'ente interessato.

I progetti relativi alle opere da eseguire, risultano essere stati trasmessi, dall'ente per lo sviluppo e l'irrigazione in Puglia e Lucania, alla Cassa per il Mezzogiorno per l'approvazione ed il relativo finanziamento.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione della variante alla strada statale n. 93, che dovrebbe evitare il passaggio della strada in questione attraverso la strettoia dell'abitato di Rapolla (Potenza).

La variante di cui sopra dovrebbe aggirare il comune di Rapolla, essendo ormai divenuto impossibile il transito attraverso l'abitato a causa della via strettissima che mette in serio pericolo la sicurezza del traffico e la incolumità della cittadinanza, mentre attraverso l'extramurale il traffico diverrebbe più celere e razionale e si esaudirebbe la legittima aspettativa delle autorità comunali e della popolazione interessata, di cui si è fatta eco la stampa locale (vedi *Giornale d'Italia* 21 novembre 1956). (23116).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della variante della strada statale n. 93 « appulo lucana » per l'eliminazione della traversa interna di Rapolla è in corso di elaborazione da parte dell'A.N.A.S. Trattandosi di un progetto comportante notevoli difficoltà tecniche, economiche e sociali, si rende necessario uno studio accurato allo scopo di adottare la soluzione che concili tutte le esigenze, spesso contrastanti fra di loro.

Definito ed approvato tale progetto, l'A.N.A.S. si propone di poterlo realizzare nel prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'inizio immediato dei lavori di consolidamento nel comune di Lauria Inferiore (Potenza), il cui abitato è sotto la minaccia di gravissime frane dovute alla natura del terreno argilloso e alle recenti precipitazioni atmosferiche che hanno seriamente compromesso la stabilità di molte abitazioni, oltre a fare temere il pericolo di probabili cadute di massi. (23117).

RISPOSTA. — L'abitato di Lauria è compreso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato (n. 3 tabella E, legge 31 marzo 1904, n. 140).

Annualmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio, questo Ministero provvede a finanziare l'esecuzione di lavori di consolidamento nei vari rioni, dando la preferenza a quelle opere necessarie per arrestare o comunque limitare movimenti franosi dovuti all'opera disgregatrice delle acque (cunettoni di guardia, sistemazione del torrente Caffaro che attraversa l'abitato, costruzione di drenaggi per emungere le acque vaganti nel sottosuolo, ecc.).

Ad integrazione di tali opere di vero e proprio consolidamento dell'abitato, ed allo scopo di fermare il vasto movimento franoso che interessa il rione inferiore, sono state eseguite a cura dell'amministrazione dei lavori pubblici, durante i decorsi anni, varie opere di sistemazione idraulica (briglie, difese di sponda, drenaggi, ecc.) lungo i torrenti Caffaro, Gaglione e Carrosio, scorrenti a valle dell'abitato, per un importo complessivo di circa duecento milioni.

Attualmente, sono in corso di avanzata esecuzione lavori di consolidamento del rione San Vito e del largo Cairoli, del predetto rione inferiore, per l'importo di lire 2 milioni, massimo consentito dalle esigue disponibilità di bilancio nel corrente esercizio, e sono stati testé ultimati i lavori per il completamento della sistemazione idraulica dei torrenti Carrosio, Gaglione e Frumicello finanziati, per un importo di lire 43 milioni, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Altre opere saranno eseguite non appena la Cassa stessa avrà provveduto alla approvazione di altra perizia, già inoltrata al detto ente, dell'importo di lire 41.596.000 per la prosecuzione della sistemazione idraulica del torrente Gaglione che più interessa da vicino l'abitato.

Questo Ministero, da parte sua, non mancherà di tenere presente le necessità dell'abitato di Lauria Inferiore nella compilazione dei programmi delle opere di consolidamento da eseguire nei prossimi esercizi finanziari in relazione agli stanziamenti di bilancio.

In merito al pericolo segnalato dalla caduta dei massi, si fa presente che non ricorrono gli estremi per l'intervento di pronto soccorso da parte di quest'amministrazione. Il comune di Lauria è stato già interessato a provvedere con mezzi propri alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio della ricostruzione dell'edificio delle scuole industriali di Forlì, distrutto dagli eventi bellici.

Si tenga presente in proposito che la ricostruzione, auspicata dalle autorità comunali e provinciali e dalla popolazione, servirebbe a realizzare, a dieci anni dalla fine della guerra, l'unità della scuola più importante della provincia, riunendo le varie classi in un unico edificio con i vantaggi per i docenti e per gli allievi che è facile immaginare. (23276).

RISPOSTA. — Per la ricostruzione dell'Istituto tecnico industriale di Forlì, il cui complesso edilizio fu in parte distrutto e in parte gravemente danneggiato in seguito ad eventi bellici, vennero eseguiti tra il 1946 e il 1949 i primi lavori di riparazione per una spesa complessiva di lire 19 milioni.

I lavori vennero ripresi nell'esercizio finanziario 1954-55 con l'esecuzione di altre opere per un ammontare di circa lire 89 milioni. Attualmente poi sono in corso lavori per un ammontare di lire 137 milioni, con i quali saranno completamente ripristinati le officine, i laboratori, il piano seminterrato e tutto il rustico del corpo centrale che comprende le aule per le lezioni teoriche.

Detti lavori sono stati finanziati da questa amministrazione con il sistema del pagamento differito.

Per completare la ricostruzione e la riparazione del suddetto edificio si prevede necessaria una ulteriore spesa di lire 110 milioni, cui si cercherà di provvedere nei prossimi esercizi finanziari.

Dati gli interventi si può affermare che la ricostruzione e riparazione del suddetto edificio sono in avanzato stato di esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere le reiterate istanze presentate dall'invalido di guerra Baiona Pietro fu Filippo, classe 1895, intese ad ottenere una visita di aggravamento, tenendo presente che l'interessato, due volte ferito nella guerra 1915-18, percepì per sei anni la pensione di guerra, e nel 1939, benché ancora malato ed aggravato nella sua infermità, gli fu sospesa la concessione degli assegni senza plausibili motivi. (23464).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa del verbale della visita subita dall'interessato presso la Commissione medica di Taranto.

Si fa presente, per altro, che al Baiona con decreto ministeriale n. 842740 del 20 aprile 1933, venne liquidato l'assegno temporaneo di nona categoria, per anni cinque, a decorrere dal 1° aprile 1932.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione del signor Zampino Alessandro fu Salvatore, da Lecce, che in data 1° settembre 1953 e 30 luglio 1956 accettò i giudizi della Commissione medica di Bari e mai nulla ha percepito. (22707).

RISPOSTA. — In esito agli accertamenti sanitari subiti dal soprannominato presso la Commissione medica pensioni di guerra di Bari in data 2 maggio 1946 e 1° settembre 1953, con decreto ministeriale n. 2588926 del 18 maggio 1955, è stata concessa, per il complesso, l'indennità pari a tre annualità di ottava categoria, tabella B.

Avendo il sunnominato percepito la somma di lire 25.555 a titolo di anticipazione, il fascicolo è stato trasmesso alla ragioneria centrale per l'emissione del mandato, previo recupero della suddetta somma.

Inoltre, il verbale della visita per aggravamento subita presso la Commissione medica pensioni di guerra di Taranto in data 30 luglio 1956, è stato inviato alla Commissione medica superiore per il parere circa la dipendenza o l'interdipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità riscontrate.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale stato di istruttoria trovansi la pratica di pensione di guerra del signor Francesco Francesco di Vincenzo, da Ceglie Messapico (Brindisi), già combattente della repubblica sociale italiana. (22708).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra. Per poter svolgere ulteriori ricerche è necessario conoscere maggiori indicazioni.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

TOLLOY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere in qual modo e con quale rendimento è studiata e coordinata la politica del Governo nei riguardi dei problemi molteplici e complessi, politici, culturali ed econo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1957

mici, di Trieste e del suo territorio affidato all'amministrazione italiana;

e in particolare se a tale azione di coordinamento e di orientamento è chiamato anche il ministro degli affari esteri, o un suo rappresentante, in considerazione che qualsiasi problema relativo a Trieste ha attinenza con la politica estera, stante la precipua funzione di centro di scambi culturali ed economici con l'Europa danubiana che caratterizza il grande porto adriatico. (23287).

RISPOSTA. — Il Governo segue con vigile cura tutti i problemi triestini, per i quali non sono mancati interventi della più varia natura.

Rispetto all'ottobre 1954 la situazione può considerarsi — sulla base dei dati dell'occupazione, dei traffici marittimi, dei depositi bancari e della produzione industriale — sensibilmente migliorata.

Altre provvidenze sono allo studio e con esse si mira — su un piano organico e definitivo — a reinserire validamente Trieste nella economia nazionale ed europea.

In questa opera, tutti i ministeri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono impegnati ed in particolare il Ministero degli affari esteri, tenuto conto dei riflessi internazionali dei problemi triestini.

L'attività delle singole amministrazioni è coordinata a Trieste dal commissario generale del Governo e a Roma da questa stessa Presidenza, presso la quale un apposito Comitato di sottosegretari composto dai Sottosegretari alla Presidenza, agli esteri e al bilancio, si dedica in modo particolare allo studio dei problemi politici, culturali ed economici di Trieste.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio RUSSO.

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stata abolita la cattedra di meccanica del volo presso la scuola di ingegneria aeronautica di Roma, cattedra fondamentale nel ciclo di insegnamenti della scuola stessa, già illustrata, e per molti anni, dal professore Gaetano Arturo Crocco. (23637).

RISPOSTA. — Nella seduta del 14 febbraio 1952, il consiglio della scuola di ingegneria aeronautica dell'università di Roma, chiamato a provvedere in ordine alla copertura della cattedra di « meccanica del volo » — restando vacante dal 1° novembre 1951 in seguito al collocamento fuori ruolo del professore Ro-

dolfo Verduzio che a suo tempo aveva sostituito, nell'insegnamento di tale disciplina, il professore Gaetano Arturo Crocco — deliberava di richiedere l'apertura del concorso alla cattedra medesima.

Con successiva deliberazione del 24 dicembre 1952, la predetta scuola decideva di rinunciare al concorso precedentemente richiesto nella considerazione che se « il concorso venisse differito, il numero dei concorrenti potrebbe aumentare, permettendo una scelta su più larga base e inoltre l'attività scientifica nel campo specifico potrebbe avere un notevole fecondo impulso ».

Nella seduta del 30 luglio 1953, la scuola decideva di assegnare all'insegnamento di « tecnologia dei materiali dei motori » il posto di ruolo precedentemente attribuito all'insegnamento di « meccanica del volo », e con successiva deliberazione del 30 novembre 1953, chiedeva l'apertura del concorso alla cattedra in questione.

Nel trasmettere al consiglio superiore della pubblica istruzione — per l'approvazione prescritta dall'articolo 68 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — la proposta di apertura del concorso alla cattedra di « tecnologia dei materiali dei motori » formulata dalla scuola di ingegneria aeronautica di Roma, questo Ministero non mancava di richiamare l'attenzione del Consesso sulle circostanze — su accennate — che avevano portato alla richiesta di concorso.

Il consiglio superiore della pubblica istruzione, nella tornata di lavori del gennaio 1954, deliberava di non approvare tale richiesta di concorso « perché non si riconosce a questa materia una importanza prevalente per una scuola speciale di aeronautica ».

La scuola di ingegneria aeronautica della università di Roma, venuta a conoscenza della mancata approvazione della richiesta di concorso, decideva, all'unanimità, di confermare la richiesta stessa, e successivamente ravvivava la necessità di integrare la denominazione dell'insegnamento di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione ».

Il Ministero riteneva opportuno richiamare ancora l'attenzione del consiglio superiore della pubblica istruzione sulla questione della copertura del posto di ruolo già attribuito all'insegnamento di « meccanica del volo », facendo esplicito riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 67 del citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, modificata dalla legge 27 luglio 1949, n. 449,

per la quale nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, trascorso il quale può essere bandito il concorso, su designazione della facoltà interessata e del consiglio superiore per la cattedra da coprire.

Il consiglio superiore esaminava la questione nella seduta del 14 maggio 1955 ed esprimeva il parere che non fosse opportuno far luogo all'applicazione dell'articolo 67 del testo unico, tenuto conto che era stato espresso parere favorevole all'approvazione della modifica proposta dalla facoltà interessata, modifica alla quale era subordinata la richiesta di apertura del concorso.

La scuola di ingegneria aeronautica, una volta approvata la modifica della denominazione dell'insegnamento, deliberava, nella seduta del 15 settembre 1955, l'apertura del concorso alla cattedra di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione », e la proposta, approvata dal consiglio superiore della pubblica istruzione (anche in tale occasione ne era stata richiamata la particolare attenzione sui precedenti della questione), determinava il bando del concorso alla cattedra di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione » per l'anno 1956. È da aggiungere che il concorso stesso è stato regolarmente espletato e l'unico vincitore è stato nominato presso l'anzidetta scuola di ingegneria aeronautica a far tempo dal 15 dicembre 1956.

A seguito della nomina del vincitore del concorso alla cattedra di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione », la scuola di ingegneria aeronautica dell'università di Roma ha ora coperti tutti i posti di professore di ruolo assegnati in organico alla facoltà stessa, e di conseguenza l'insegnamento di « meccanica del volo » continua ad essere impartito mediante incarico conferito a docenti non di ruolo.

Devo rilevare che, ai sensi dell'articolo 65 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, già citato « spetta alla facoltà o scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili », e, pertanto, il Ministero non ha la potestà di intervenire presso le facoltà universitarie per determinare l'assegnazione dei posti di professore di ruolo alle varie materie d'insegnamento previste dall'ordinamento didattico.

È in relazione a tale autonomia — riconosciuta alle facoltà universitarie dalla legislazione sull'istruzione superiore — che la scuola di ingegneria aeronautica dell'università di Roma ha ritenuto in un primo tempo di ri-

chiedere l'apertura del concorso alla cattedra di « meccanica del volo », e successivamente di modificare la propria decisione, deliberando di assegnare il posto di ruolo all'insegnamento di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione » e di chiedere il concorso per la materia stessa.

Al Ministero non era data altra facoltà se non quella di richiamare l'attenzione del consiglio superiore della pubblica istruzione — come già si è detto — sui precedenti della questione e sulle circostanze che avevano determinato la decisione della scuola di privare del posto di ruolo l'insegnamento di « meccanica del volo » per attribuirlo a quello di « tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione ».

Il Ministro: Rossi.

VILLABRUNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1°) se gli consta che cittadini italiani di religione ebraica, residenti in Egitto, siano stati imprigionati ed in alcuni casi espulsi dal territorio egiziano e in altri casi abbiano subito la confisca dei loro beni;

2°) in caso affermativo, quali provvedimenti il ministro abbia adottato o intenda adottare a tutela dei nostri connazionali e per impedire il rinnovarsi di così patenti ed inique violazioni del diritto delle genti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali misure di assistenza nei confronti di tali nostri connazionali siano state predisposte dalle autorità italiane competenti. (23323).

RISPOSTA. — Non appena iniziate le ostilità anglo-franco-israeliane, il Governo egiziano si è affrettato a prendere una serie di provvedimenti inerenti allo stato di guerra, in base ai quali veniva disposto l'arresto o il fermo « delle persone sospette o di coloro che attentano all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza », ed il sequestro e la gestione dei beni delle persone internate o poste sotto la sorveglianza.

Tali provvedimenti eccezionali hanno colpito, non soltanto cittadini egiziani, francesi, inglesi e israeliani, ma anche alcuni nostri connazionali di religione israelita ritenuti colpevoli di attività sionistica o comunque di una attività pregiudizievole alla sicurezza dell'Egitto.

Su circa 10 mila connazionali di religione israelita e residenti in Egitto, ne sono stati in un primo tempo internati 46, successivamente espulsi, e tutti hanno raggiunto l'Italia accompagnati dalle loro famiglie. Sono state

inoltre sequestrate una sessantina di aziende appartenenti a israeliti di cittadinanza italiana, mentre su un migliaio di conti correnti che sono stati bloccati dalle autorità egiziane, solo una ventina appartenevano a nostri connazionali.

Le nostre autorità diplomatiche e consolari intervennero immediatamente a tutela della libertà personale e dei beni di questi nostri concittadini.

Subito dopo l'arresto dei suddetti 46 connazionali, il Console generale al Cairo intervenne presso le autorità di polizia chiedendo di conoscere i motivi dell'arresto e visitò varie volte gli internati. Questi furono tutti accusati di essere filoisraeliani.

Non appena decretata la loro espulsione, l'ambasciatore ed il console generale al Cairo elevarono proteste presso le rispettive autorità competenti senza però ottenere la cancellazione dei decreti di espulsione. L'autorità consolare comunque rimase sempre in contatto con questi connazionali e con le loro famiglie, per le quali si ottennero subito i necessari « visti di uscita » ed il permesso di portare con loro i bagagli personali.

I connazionali espulsi si imbarcarono con i loro familiari sulla nave *Achilleus*. Durante tutte le pratiche dell'imbarco il Console generale di Alessandria vegliò personalmente su la loro incolumità.

A seguito dei reiterati passi svolti dalla nostra ambasciata, si ottennero dalle autorità egiziane assicurazioni secondo le quali, allontanate le persone sulle quali gravavano seri sospetti di attività sionistica (e cioè una sessantina), non vi sarebbero state altre espulsioni.

Per quanto riguardava poi la inaccettabile prassi di notifiche verbali di espulsione che furono date ad alcuni cittadini italiani di origine israelita, il Ministero degli esteri egiziano convenne che la procedura era da considerarsi irregolare, e che pertanto gli interessati non erano tenuti ad ottemperarvi potendosi trattare di abuso e di iniziativa di qualche funzionario subalterno. Si ottennero altresì affidamenti che, in linea di massima, i provvedimenti di espulsione non avrebbero avuto riflessi patrimoniali.

A passi analoghi svolti dal consolato generale di Alessandria presso quelle autorità locali furono date analoghe assicurazioni.

Per quanto riguarda le misure di ordine economico, l'ambasciata ha svolto, e sta svolgendo, una continua azione in favore delle ditte appartenenti a cittadini italiani che ne sono state colpite, ed è riuscita a raggiungere, per il momento, risultati liberatori per due di esse, le ditte De Castro e M.L. Franco.

È stato, fra l'altro, fatto presente alle autorità egiziane che, poiché il sequestro è una misura cautelare, esso dovrebbe completamente cadere non appena risultati infondati gli addebiti fatti ai colpiti.

Uno degli aspetti più preoccupanti connessi con le improvvise partenze di coloro che sono stati espulsi o che lasciano l'Egitto volontariamente, è il problema della protezione dei beni o interessi che restano nel paese. La nostra rappresentanza diplomatica ha dato disposizioni ai consolati dipendenti affinché consiglino i partenti a lasciare a persone di loro fiducia regolare procura per l'amministrazione o la eventuale liquidazione di tali beni assieme ad un inventario autentico, depositandone copie al consolato. Ciò permetterà una sorveglianza diretta sia ad evitare possibili abusi del mandatario, sia a facilitare la difesa degli interessi a lui affidati.

In relazione alle suddette misure il Ministero degli affari esteri ha inviato nuove istruzioni all'ambasciata al Cairo affinché faccia rilevare nel modo più esplicito al Governo egiziano l'inammissibilità di un trattamento discriminatorio. Inoltre, pur non contestandosi il diritto di sovranità di uno Stato di espellere, nei modi di legge, gli stranieri considerati indesiderabili, il Governo italiano non può ammettere che essi siano privati delle loro proprietà in contrasto con ogni principio generale del diritto.

Per quanto, infine, riguarda le misure di assistenza prese dal Governo italiano in favore dei connazionali rimpatriati dall'Egitto, si conferma quanto fatto presente in risposta ad analoghe interrogazioni, e che cioè la qualifica di « profughi » sarà ad essi riconosciuta con un disegno di legge che verrà presentato tra breve al Parlamento. Nel frattempo, la maggior parte dei rimpatriati indigenti sono stati ospitati nei vari centri di emigrazione.

Il Sottosegretario di Stato FOLCHI.